PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SISTEMA NAZIONALE
di
PROTEZIONE CIVILE

MarcoBucca
Istruttore Nazionale C.R.I. di Protezione Civile
Formatore C.R.I. – S.P.C.N. Regione Umbria
Ufficiale del Corpo Militare Volontario CRI

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

ARGOMENTI DELLA PRESENTAZIONE

1. Il Sistema Nazionale della Protezione Civile: evoluzione;

- Definizione;
- Cenni di Storia;
- Evoluzione della Normativa

2. Codice della P.C. Illustrazione degli articoli e definizione del quadro per ciascuna parte indicata negli stessi con particolare attenzione alle parti di interazione con la CRI; ruolo e funzione Sala Italia e Comitato Operativo; organizzazione delle strutture del Servizio di P.C. a livello nazionale, regionale, territoriale: ruoli e competenze; centri di coordinamento (COC, COM, CCS, COR, DICOMAC);

- Il Codice della Protezione Civile D.Lgs. n.1 del 02/01/2018;
- Le attività di Protezione Civile;
- Le Autorità di Protezione Civile;
- Organizzazione - Componenti – Tipologie degli Eventi Emergenziali - Strutture Operative – Il Comitato Operativo – Mobilitazione - Sala Situazione Italia (SSI);
- Tipologie di Rischio - Formula del Rischio;
- Sistemi di Allertamento – Pianificazione - Dichiarazione dello Stato di Emergenza;
- I Centri di Coordinamento – il Metodo Augustus;
- Partecipazione dei Cittadini e del Volontariato Organizzato;
- Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

3. I benefici di legge e applicazione

- **Conclusioni**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CHE COSA È LA PROTEZIONE CIVILE ?

E' UN UFFICIO ?
NON E' UN UFFICIO
E' UN ENTE ?
NON E' UN ENTE
E' UN CORPO MILITARE ?
NON E' UN CORPO MILITARE
E' UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ?
NON E' UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

È UN ***SISTEMA***
COMPLESSO
COORDINATO DI TIPO
POLICENTRICO,
SUSSIDIARIO E COLLEGIALE

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Sistema Nazionale di Protezione Civile
Definizione e finalità
Codice della Protezione Civile - D.lgs. n.1 del 02/01/2018

Art.1: Definizione:

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile, definito di **pubblica utilità**, " è il **sistema** che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze delle attività volte a **tutelare** la **vita,** l'**integrità fisica,** i **beni,** gli **insediamenti,** gli **animali,** l'**ambiente dai danni o dal pericolo di danni** derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dalle attività dell'uomo."

Come raggiunge queste Finalità?

Attraverso le Azioni previste nelle 4 attività principali della Protezione Civile che sono

- la **previsione,**
- la **prevenzione** e **mitigazione dei rischi**
- la **gestione delle emergenze** e al loro **superamento**

facendo azioni di contrasto ad eventi naturali o di origine antropica, fronteggiati dal SNPC

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE: la nascita del «SISTEMA»…

IRPINIA 1980:
Epicentro dell'evento sismico ancora da definire **3 giorni dopo l'emergenza**

IL MATTINO

CRESCE IN MANIERA CATASTROFICA IL NUMERO DEI MORTI
(SONO 10.000?) E DEI RIMASTI SENZA TETTO (250.000?)

FATE PRESTO

per salvare chi è ancora vivo
per aiutare chi non ha più nulla

SOCCORSI LENTI SALE LA RABBIA

NAPOLI DEVE TORNARE A VIVERE

14 pagine sulla catastrofe

Nonostante l'enorme sforzo, questo disastro è venuto a dimostrare una iniziale **mancanza di coordinamento**.

Incidente di Vermicino Alfredino Rampi
13 giugno1981:

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE: la nascita del «SISTEMA»… Normativa

1982

Istituzione del Dipartimento della Protezione Civile
c/o Presidenza Consiglio dei Ministri

D.L. 12 novembre 1982, n. 829 convertito nella LEGGE 23 dicembre 1982, n. 938
Istituzione:

- **Ministro per il coordinamento della protezione civile**
- Fondo per la protezione civile viene altresì assegnata la somma di lire 80 miliardi reintegrato da parte del Ministero del Tesoro;

Legge nata per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici

Un'Italia che aiuta

1992

Legge 225
Istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Civile
con il compito di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi".

2018

D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018

Codice di Protezione Civile

Dal **1992 al 2018** il Sistema di Protezione Civile si è evoluto attraverso altri provvedimenti normativi

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE: una lunga serie di sciagure ed esperienze sul campo…

1908 — Sicily and Calabria
Messina Earthquake
85.926 casualties
M=7,1

1915 — Abruzzo
Marsica Earthquake
32.610 casualties
M=7,1

1919 — Tuscany
Mugello Earthquake
100 casualties
M=6,4

La storia della protezione civile in Italia è strettamente legata alle calamità che hanno colpito il nostro paese

1920 — Tuscany
Garfagnana Earthquake
171 casualties
M=6,5

1963 — Friuli V.G.
Diga del Vajont Earthquake
1917 casualties

Un'Italia che aiuta

www.cri.it
Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE: una lunga serie di sciagure ed esperienze sul campo

1966 Tuscany
Florence Flood
38 casualties

1968 Sicily and Calabria
Belice earthquake
296 casualties
M=6,4

1976 Friuli
Friuli earthquake
965 casualties
M=6,5

1980 Campania
Irpinia earthquake
2734 casualties
M=6,8

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

L'Evoluzione della Normativa: in Protezione Civile è conseguenziale agli Eventi calamitosi

Maggio 1861 - L'Italia unita: i primi interventi normativi

1966 Tuscanay — **Firenze** Alluvione

1968 Sicilia and Calabria — **Belice** Terremoto

1976 Friuli — **Friuli** Terremoto

1980 Campania — **Irpinia** Terremoto

- **Legge n. 996 del 1970**

individua per la prima volta gli organi ordinari (Ministro dell'Interno, Prefetto, Commissario di Governo nella Regione, Sindaco) e straordinari di protezione civile (Commissario straordinario), e ne disciplina le rispettive competenze. La protezione civile viene definita compito primario dello Stato.

- D.P.R. 66/1981: **chi fa che cosa?**

IL MATTINO
CRESCE IN MANIERA CATASTROFICA IL NUMERO DEI MORTI
(SONO 10.000?) E DEI RIMASTI SENZA TETTO (250.000?)
FATE PRESTO
per salvare chi è ancora vivo
per aiutare chi non ha più nulla

Vermicino 1981 - Alfredino Rampi

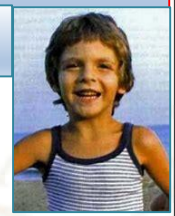

Pertini, infatti, raccolse l'**appello della mamma** di Alfredino, Franca Rampi. Che denunciò subito la disorganizzazione e la confusione dei soccorsi. E il capo dello Stato le disse: **"Signora, per lei ho creato un ministero. Quello della Protezione Civile. Che prima non esisteva".** E vi mise alla guida una "**persona competente e capace**". Cioè Franco Zamberletti. Commissario fino all'anno prima per il **terremoto dell'Irpinia**. Oggi nel contrasto alla Protezione civile ha un **ruolo** fondamentale.

- **Legge n. 938 del 1982**

Nel 1982 viene formalizzata la figura del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (Legge n. 938 del 1982), una sorta di "commissario permanente" pronto ad intervenire in caso di emergenza.

On. Giuseppe Zamberletti

Nel 92 nominato Ministro per il coordinamento della protezione civile,

- **La Legge n. 225/1992**

è la nascita del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con il compito di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi". La struttura di protezione civile viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione anche privata.Tutto il sistema di protezione civile si basa sul principio di sussidiarietà.

Un'Italia che aiuta

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

L'Evoluzione della Normativa: in Protezione Civile è conseguenziale agli Eventi calamitosi

1997
25 Settembre

Umbria-Marche
Terremoto 5.5

- D.Lgs. n. 112 del 1998

Si ridetermina l'assetto della protezione civile, che viene considerata materia a competenza mista: alle Regioni e agli Enti locali vengono affidate tutte le funzioni ad esclusione dei "compiti di rilievo nazionale del Sistema di Protezione Civile".

- D.Lgs. n. 300 del 1999

Le funzioni del Dipartimento vengono trasferite **all'Agenzia di Protezione Civile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.** L'intero assetto del sistema di protezione civile viene quindi rivoluzionato: anziché il Presidente del Consiglio e il Dipartimento della Protezione Civile, al vertice del sistema vengono collocati il Ministro dell'Interno, con funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, e l'Agenzia di Protezione Civile, con compiti tecnico-operativi e scientifici.
All'Agenzia vengono trasferite le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile e da essa dipende il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La creazione dell'Agenzia nasce anche dalla volontà di ricondurre l'attività della Presidenza del Consiglio alle tradizionali funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento, eliminando le funzioni più prettamente operative.

- Legge n. 401 del 2001

Le competenze dello Stato in materia di protezione civile sono ricondotte al Presidente del Consiglio secondo le modalità già individuate dalla Legge n. 225 del 1992 e dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998.
L'Agenzia di Protezione Civile viene abolita e il **Dipartimento della Protezione Civile ripristinato nell'ambito della Presidenza del Consiglio.**
Il Capo Dipartimento svolge una funzione di coordinamento operativo di tutti gli enti pubblici e privati. Inoltre – d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali – promuove lo svolgimento delle esercitazioni, le attività di informazione alla popolazione e l'attività di formazione in materia di protezione civile. Viene inoltre istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti Locali.
La principale novità introdotta dal provvedimento riguarda i **grandi eventi** la cui dichiarazione, così come per lo stato di emergenza, comporta l'utilizzo del potere di ordinanza. Un ulteriore passaggio dal punto di vista normativo è rappresentato dalla Legge n. 152 del 2005, che estende il potere d'ordinanza anche agli **eventi all'estero**, sempre dopo dichiarazione dello stato di emergenza.
Con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, la gestione dei grandi eventi non rientrerà più nelle competenze della protezione civile.

Un'Italia che aiuta

Legge n. 286 del 2002: conversione in legge del dl n. 245 del 2002, interventi urgenti per le regioni Molise e Sicilia – Eruzione Vulcanica – Maltempo – alluvioni e Terremoto Molise e Puglia 31/10/2022

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

L'Evoluzione della Normativa: in Protezione Civile è conseguenziale agli Eventi calamitosi

2009
06 Aprile
ore 03,32

Abruzzo

Terremoto 6.3
309 vittime e oltre
1500 feriti,

2012
20 Maggio
ore 4,04

Nord Italia – Emilia

Terremoto 5.9
27 vittime- 22 crolli e 3 d'infarto
750 mila Cittadini colpiti

Indirizzi Operativi (Direttiva 5300 del 13 Novembre 2012) - Ricerca persone scomparse.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile con nota n° 5300 del 13/11/12
ha emanato una "Direttiva concernente **"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".**
In questa, al paragrafo 2.3.2, si tratta della ricerca di persona scomparse che viene fatta rientrare direttamente tra le attività di Protezione Civile solo se nei contesti di cui all'art. 2/1° comma, lettere a) b) e c) della L. 225/92 .
Tutte le attività connesse alla ricerca di persone scomparse al di fuori dei contesti sopra indicati NON rientrano dunque direttamente tra le attività della Protezione Civile.

Torre di Finale Emilia

- Legge n. 100 del 2012 - Riforma del Servizio Nazionale

Il Presidente del Consiglio, come previsto dalla Legge n. 286 del 27 dicembre 2002, dichiara l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e il 22 maggio è deliberato lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza, della durata di 60 giorni, è dichiarato in base al Decreto-Legge n. 59 del 30 aprile 2012, convertito poi nella Legge n. 100 del 12 luglio 2012. Il coordinamento degli interventi è affidato al Capo Dipartimento.
La legge n. 100 del 2012 tocca temi chiave per tutto il sistema: dalla classificazione degli eventi calamitosi alle attività di protezione civile, dalla dichiarazione dello stato di emergenza al potere d'ordinanza. Accanto alle attività di **previsione e prevenzione dei rischi e di soccorso delle popolazioni** viene specificato il **concetto di superamento dell'emergenza, che include ogni attività necessaria e indifferibile** rivolta al "contrasto dell'emergenza" e alla "mitigazione del rischio" connessa agli eventi calamitosi.
La legge n. 100 del 2012 ribadisce inoltre il ruolo del **Sindaco come autorità comunale di protezione civile**, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

Un'Italia che aiuta
www.cri.it
Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

L'Evoluzione della Normativa: in Protezione Civile è conseguenziale agli Eventi calamitosi

2016

24 Agosto ore 03,36

30 Agosto ore 07,41

CENTRO ITALIA

Terremoto 6.0
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
299 vittime e numerosi feriti

Terremoto 6.5

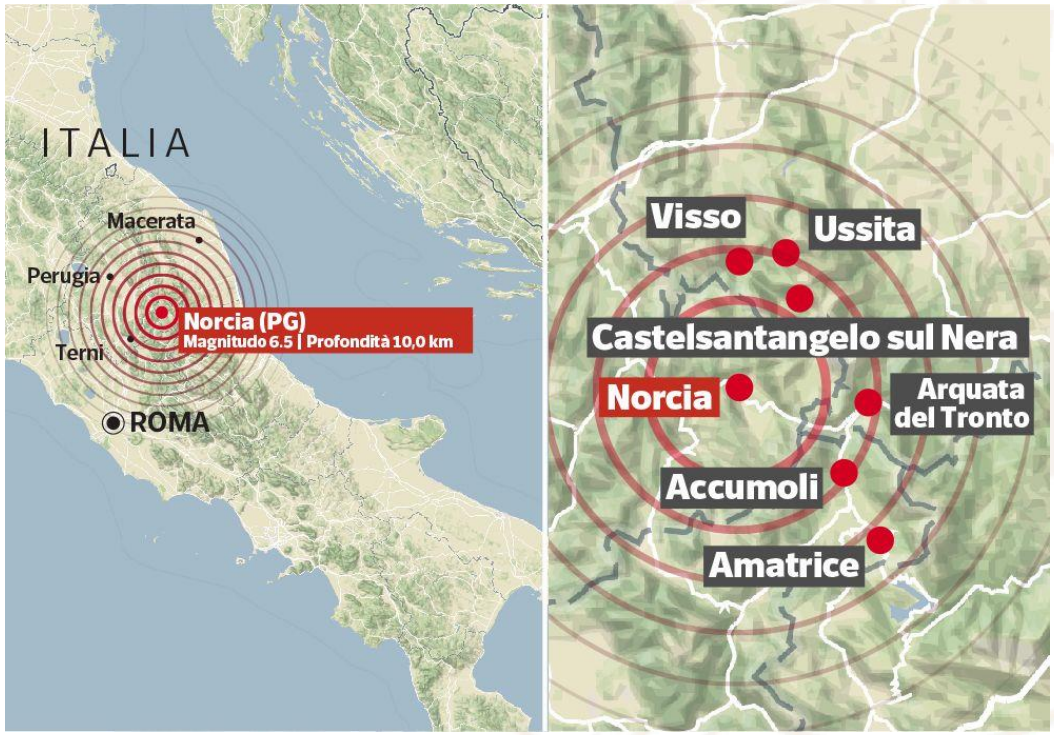

Arriviamo così…

Il Codice della Protezione Civile - 2 gennaio 2018

Il Decreto legislativo n. 1 ribadisce un modello di Servizio Nazionale policentrico e punta a garantire una operatività lineare, efficace e tempestiva.

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia **di sistema** nazionale della **protezione civile**

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n°1

"Codice della Protezione Civile"

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Il Codice della Protezione Civile

E' composto da: 7 Capi (due articolati in Sezioni, il II e V) e 50 articoli

Capo I – Finalità, attività e composizione del SNPC	**artt. 1-6**
Capo II – Organizzazione del SNPC	
Sezione I – Eventi di pc	**art. 7**
Sezione II – Organizzazione del SNPC	**artt. 8-13**
Sezione III – Strumenti di coordinamento e integrazione del SNPC	**artt. 14-15**
Capo III – Attività per la previsione e prevenzione dei rischi	**artt. 16-22**
Capo IV – Gestione delle emergenze di rilievo nazionale	**artt. 23-30**
Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di pc	
Sezione I – Cittadinanza attiva e partecipazione	**artt. 31-32**
Sezione II – Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di pc	**artt. 33-42**
Capo VI – Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di pc	**artt. 43-46**
Capo VII – Norme transitorie, di coordinamento e finali	**artt. 47-50**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Lo Scopo le Finalità:

Art.1: Definizione e finalità del **SNPC:**

Il SNPC, definito di pubblica utilità, "è il **sistema** che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze delle attività volte a **tutelare** la **vita,** l'**integrità fisica,** i **beni,** gli **insediamenti,** gli **animali,** l'**ambiente dai danni o dal pericolo di danni** derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dalle attività dell'uomo."

Come raggiunge queste Finalità: Attraverso le 4 attività che sono la previsione, la prevenzione, il soccorso e il ripristino delle condizioni normali di vita.

Facendo cosa?: facendo azioni di contrasto ad eventi naturali o di origine antropica, fronteggiati dal SNPC.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo I - Art.2: Attività di PC

"1. Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla **previsione, prevenzione** e **mitigazione dei rischi** alla **gestione delle emergenze** e al loro **superamento**."

"2. La **previsione** consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile."

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo I - Art.2: Attività di PC

"3. La **prevenzione** consiste **nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale,** svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenze a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di **previsione."**

"4. f) l' **Informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché' sulla pianificazione di protezione civile; Introdotto il concetto di **AUTOPROTEZIONE, il cittadino ha il diritto di essere informato** sugli scenari di rischio, ma **anche il dovere di adottare le conseguenti misure di cautela per auto proteggersi.**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo I - Art.2: Attività di PC

"6. La **gestione dell'emergenza** consiste nell' **insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il Soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ed agli animali e la riduzione del relativo impatto**, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione."

"7. Il **superamento dell'emergenza** consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli."

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo I – Art. 3 Servizio Nazionale della Protezione Civile

"1. Fanno parte del SN le autorità di PC che, secondo il principio di **sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:"

- **Il Presidente del Consiglio dei Ministri**, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- **Il Presidente delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano** in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- **I Sindaci e i Sindaci metropolitani** in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Autorità del Servizio Nazionale della Protezione Civile - Capo I *(art. 3)*

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Autorità del Servizio Nazionale della Protezione Civile - Capo I *(art. 3)*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Novembre 2022
Conferimento dell'incarico per la protezione civile e le politiche del mare al Ministro senza portafoglio Sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello - *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2022*

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022 - Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello – *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022*

Art. 1 **(Delega di funzioni)**….omissis

Art. 2 **(Delega di funzioni in materia di protezione civile)**
Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese le funzioni di indirizzo politico **in qualità di autorità nazionale di protezione civile** e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo I – Art. 3 Servizio Nazionale della Protezione Civile

"2. Il **Servizio nazionale si articola** in **componenti, strutture operative nazionali** e **regionali** nonché **soggetti concorrenti** di cui all'articolo 13, comma 2.

In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:"

- **Il Dipartimento della protezione civile** di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri

- **Le Regioni** titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e **le Province autonome di Trento e di Bolzano** titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

- **I Comuni**, anche in forma aggregata, **le città metropolitane** e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo I – Art. 4 Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali **sono componenti del Servizio nazionale** e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile - Capo I *(art. 4)*

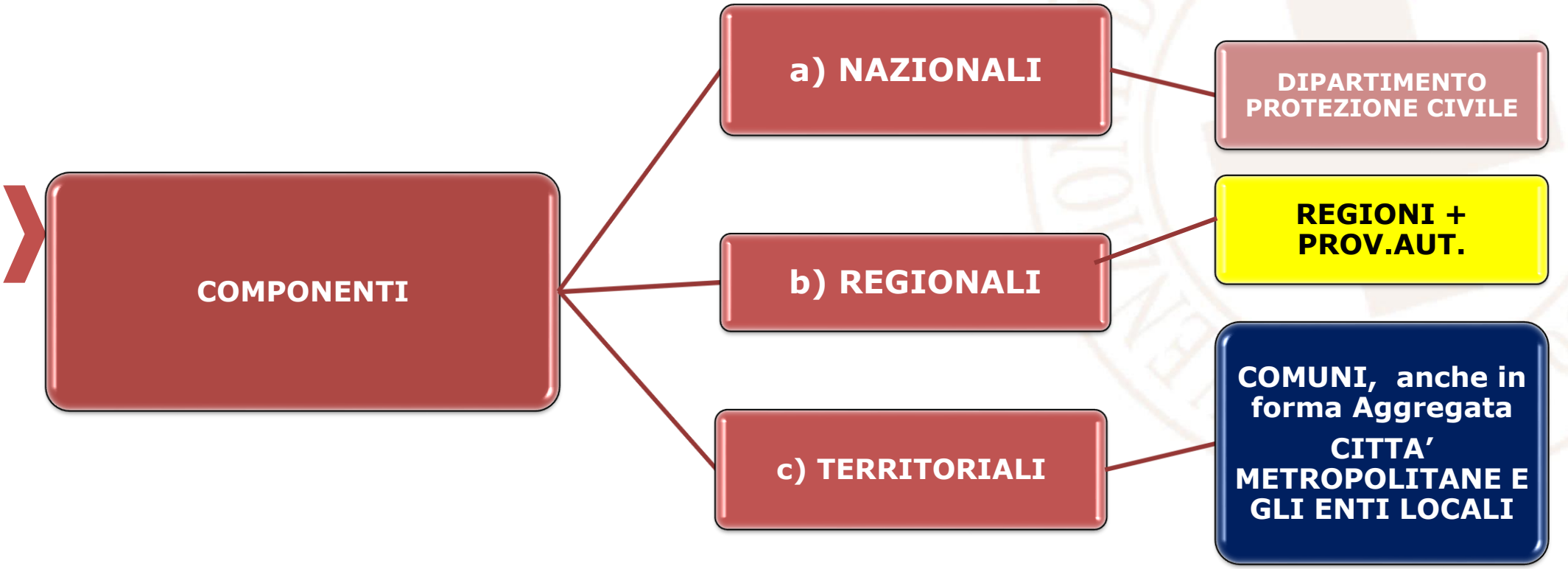

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo II - Organizzazione del SNPC

Art. 7: Tipologia degli eventi emergenziali di Protezione Civile

"1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze che possono essere fronteggiate mediante **interventi attuabili,** dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in **via ordinaria**

b) emergenze che per loro natura o estensione comportano l'**intervento coordinato** di più Enti e Amministrazioni

c) emergenze di rilievo **nazionale** che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere **fronteggiate** con **mezzi e poteri straordinari**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Tipologie degli Eventi ed Ambiti di competenze

-Tipo c) livello *Nazionale*: *calamità fronteggiate con mezzi e poteri straordinari (STATO)*

Esempio: EMERGENZA
SISMA CENTRO ITALIA 2016

-Tipo b) livello *Sovracomunale*: *intervento di più enti (REGIONE)*

Esempio: ALLUVIONE rottura
sfioratore Diga Montedoglio,
Dicembre 2010

-Tipo *a)* *livello Comunale:* intervento del *singolo ente. (COMUNE)*

Esempio: attivazione di una
FRANA

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo II - Organizzazione del SNPC

Art. 8: Funzioni del **DPC**

Art.9: Funzioni del **Prefetto** nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Art.10: Funzioni del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Art.11: Funzioni delle **Regioni** e disciplina delle funzioni delle **città metropolitane** e delle **province** in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Art.12: Funzioni dei **Comuni** ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo II - Organizzazione del SNPC

Art. 13: Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile - (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo II - Organizzazione del SNPC

Art. 13: Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Soggetti concorrenti)

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli **ordini e i collegi professionali** e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli **istituti e le agenzie nazionali** che **svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile *(art.13 c.1)*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo II - Organizzazione del SNPC

Art. 13

Le **Strutture Operative** del Sistema di Protezione Civile

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

- Forze Armate
- Le Forze di Polizia

- Comunità scientifica
- Sistema nazionale per la Protezione dell'ambiente
- **Croce Rossa Italiana**

- 118 Serv.Sanit.Naz.

- Associazioni di Volontariato Organizzato di PC
- Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo II - Organizzazione del SNPC

Art. 14: Comitato Operativo Nazionale della PC

Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale, al fine di **assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative** del Servizio nazionale, **il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile,** che **opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri** (da cui riceve le modalità di funzionamento) e **si riunisce presso il** medesimo **Dipartimento**. Il Comitato **può essere convocato**, altresì, anche **in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale** e per la condivisione delle strategie operative **nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero**

Gestione dell'emergenza: Comitato Operativo

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Gestione dell'emergenza: es. SSI di Roma (Via Vitorchiano)
<Centro di Coordinamento>

SSI – SALA SITUAZIONE ITALIA

www.protezionecivile.gov.it

PERSONALE

DIPARTIMENTO P.C.
CNVVF
FFAA
POLIZIA DI STATO
ARMA CARABINIERI
CROCE ROSSA ITALIANA
GUARDIA DI FINANZA
GUARDIA COSTIERA
…

SCOPO

Supporta l'Unità di Crisi o il Comitato Operativo della Protezione Civile

ATTIVITA'

Raccolta, analisi, validazione, diffusione di informazioni **AFFIDABILI** e aggiornate in **TEMPO REALE**

FUNZIONAMENTO

24/7/365 con struttura modulare

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Gestione dell'emergenza: es. SSI di Roma (Via Vitorchiano)

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

I rischi specifici di Protezione Civile ai sensi della norma vigente
D.Lgs 1/2018 – Capo III - Art. 16:
Tipologia dei rischi di PC

Capo III: Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Comma 1

L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi:

1. Sismico;
2. Vulcanico;
3. Da maremoto
4. Idraulico
5. Idrogeologico
6. Da fenomeni meteorologici avversi;
7. Da deficit idrico;
8. Da incendi boschivi

Comma 2

Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi:

chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali

Comma 3

NON rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

I rischi specifici di Protezione Civile ai sensi della norma vigente
D.Lgs 1/2018: Capo III Art. 16 Comma 1

Sismico
Tutto il territorio italiano è soggetto a rischio sismico

Vulcanico
10 vulcani, 2 attivi e 8 quiescenti.
Vesuvio e Campi Flegrei ad altissimo rischio

Idraulico e Idrogeologico
82% dei comuni italiani è esposto al rischio idrogeologico

Fenomeni meteorologici avversi

Incendi Boschivi
30% del territorio italiano è esposto al rischio di incendi boschivi

Maremoto
L'Italia è stata storicamente colpita da tsunami

Deficit Idrico
A causa dei cambiamenti climatici, il rischio di siccità è aumentato

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

RISCHIO – Definizione - Formula

Definizione di Rischio

Ai fini di protezione civile**, il rischio** è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o indotto dalle attività dell'uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture, all'interno di una particolare area, in un determinato periodo di tempo.

Il concetto di rischio è legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità che un evento pericoloso accada, ma anche alla capacità di definire il danno provocato. Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: **il pericolo** è rappresentato dall'evento calamitoso che può colpire una certa area **(la causa),** **il rischio** è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere **(l'effetto).**

Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti sul territorio che possono essere coinvolti da un evento.

Rischi naturali;

Rischi antropici

Il rischio quindi è traducibile nella seguente formula:

Formula del Rischio

R = P x E x V **dove E x V = D**

(R = rischio; P = Pericolosità; E = esposizione; V = vulnerabilità; D = danno)

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Matrice multirischio (frequenza – severità)

Formula del Rischio

R = P x E x V **dove E x V = D**

(R = rischio; P = Pericolosità; E = esposizione; V = vulnerabilità; D = danno)

Matrice multirischio

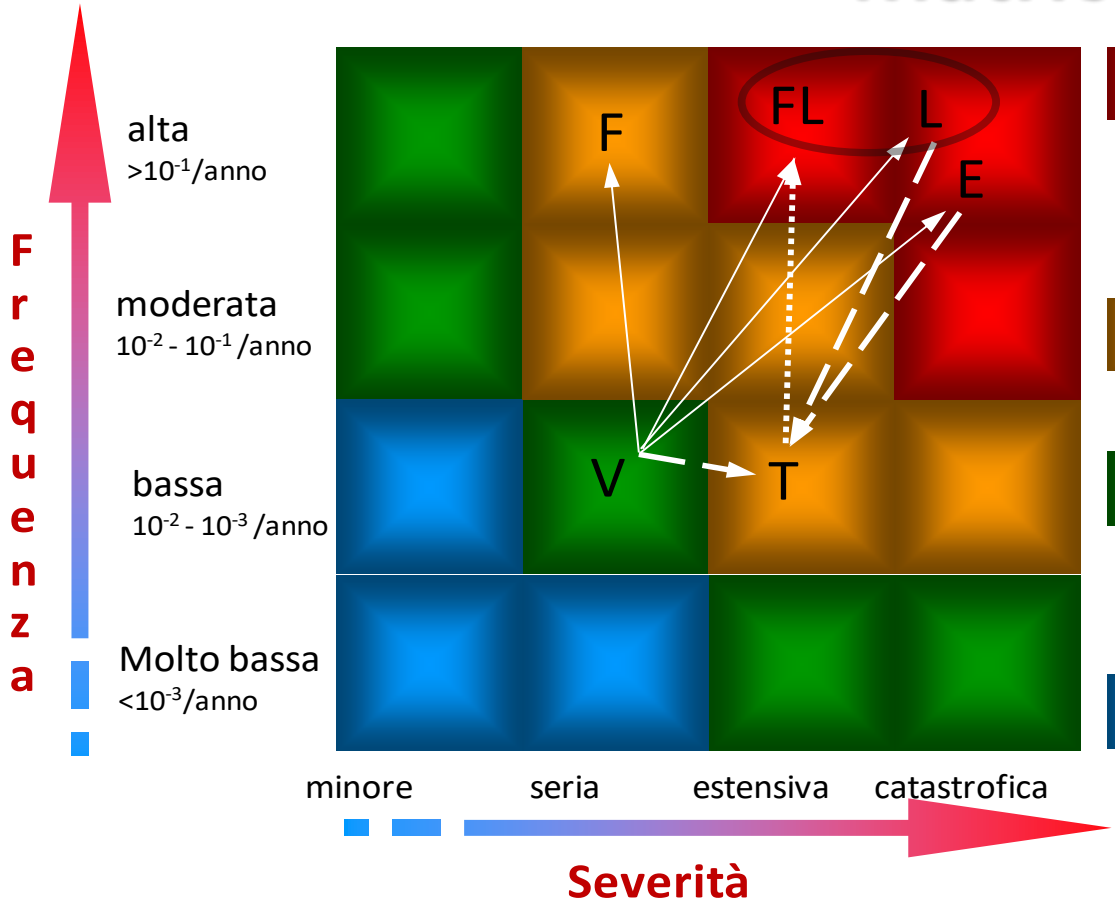

Alto Rischio

massima priorità per mitigazione e programmazione di contingenza (azione immediata)

Rischio Moderato-Alto

(pronta azione)

Rischio sufficientemente alto da considerare pianificazioni future (azioni di pianificazione)

Basso rischio

(OFDA/CRED International Disaster Database)

E = sisma; T = Tsunami; F = Incendi; L = Frane; V = Vulcanico; FL = Alluvioni

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

Esposizione e vulnerabilità…

Norcia - Basilica San benedetto – 30.10.2016

Esposizione e vulnerabilità…

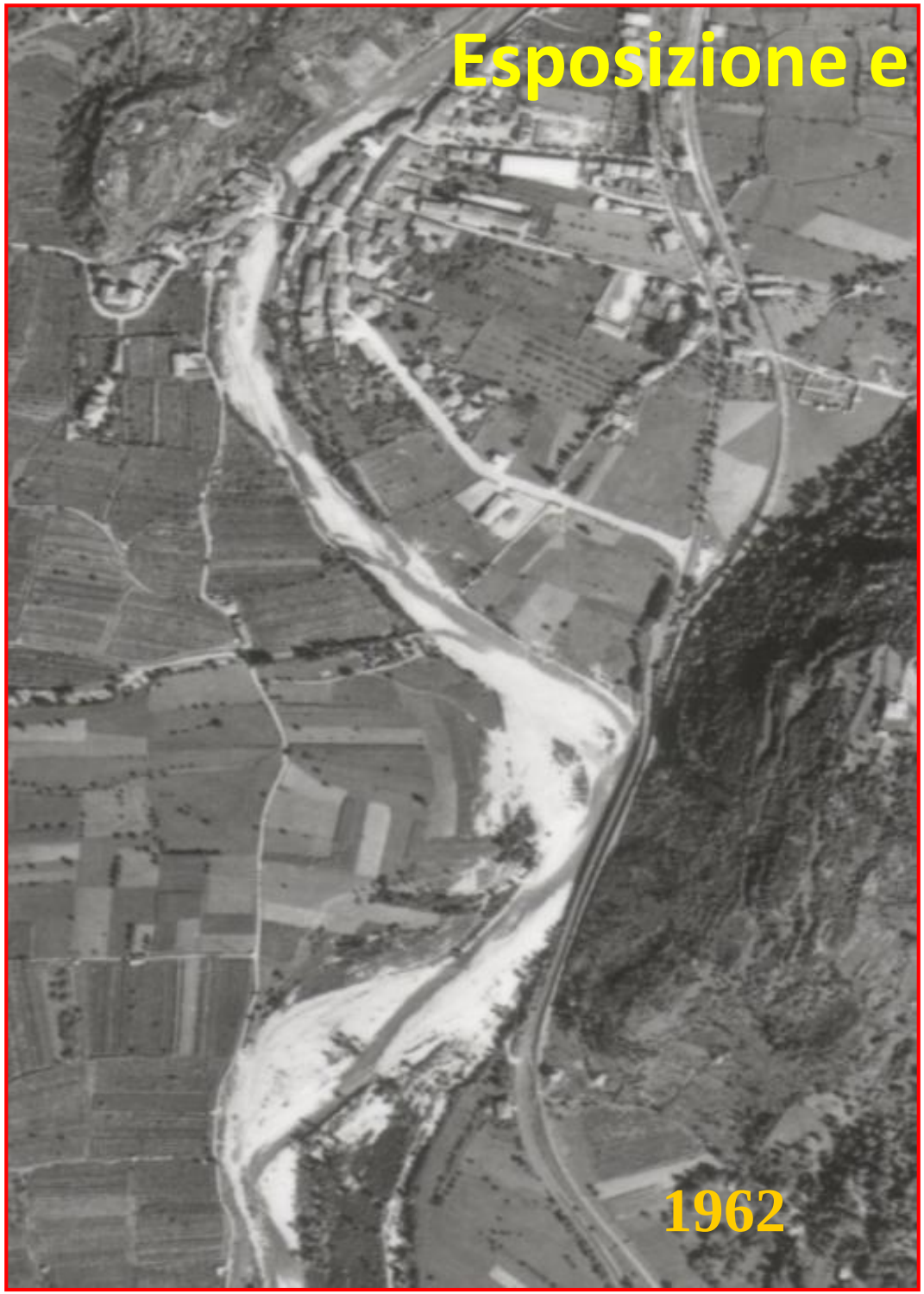

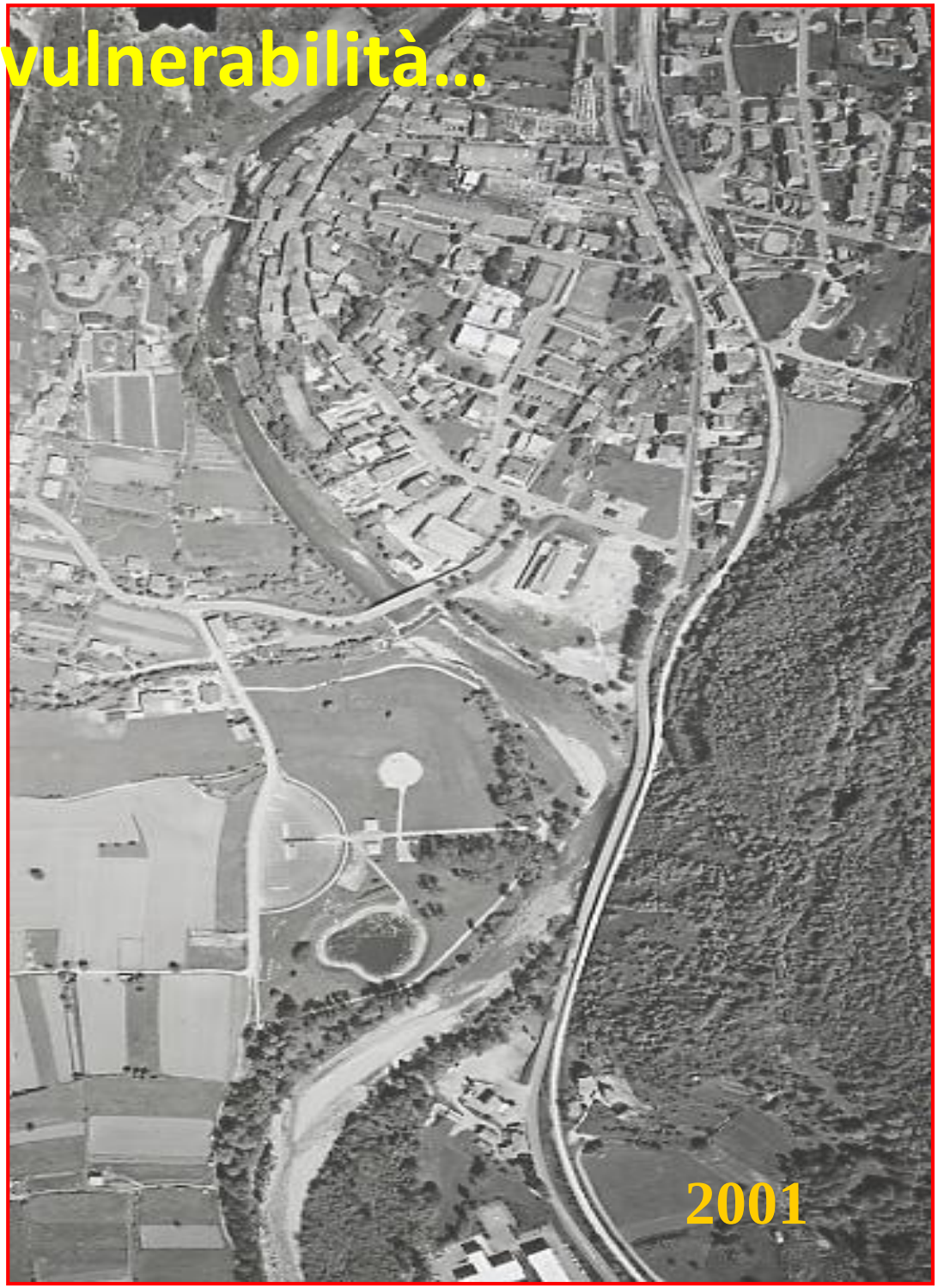

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 17 del 22 gennaio 2018)

Capo III: Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 17: Sistemi di allertamento

"1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in **un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio** in termini probabilistici, **al monitoraggio e alla sorveglianza** in tempo reale **degli eventi** e della conseguente **evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile** ai diversi livelli territoriali."

.....in merito al CARATTERE "PROBABILISTICO" delle attività di previsione degli eventi

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

FASE DI PREVISIONE

CENTRI FUNZIONALI NAZIONALE E REGIONALI

acquisizione ed elaborazione dei **dati meteo**

previsione circa la natura, l'intensità e la localizzazione dei **fenomeni meteorologici attesi** (anche attraverso sistemi modellistici previsionali)

Forzante meteo

acquisizione ed elaborazione dei **dati idrologici** *(es. anche umidità suolo)*

previsione degli **effetti al suolo** e dei possibili **scenari d'evento** (anche attraverso modellistica previsionale idrogeologico-idraulica)

valutazione del **livello di criticità/allerta** complessivamente atteso per le zone di allerta (anche attraverso l'utilizzo di soglie)

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

STRUMENTI PER L'ALLERTAMENTO

MODELLI DI PREVISIONE

meteo

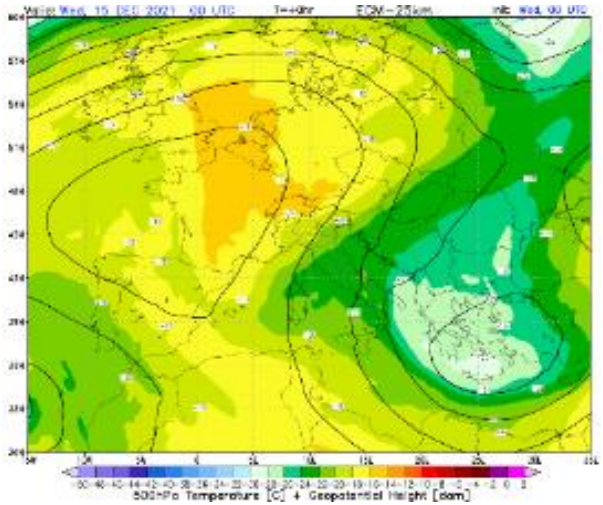

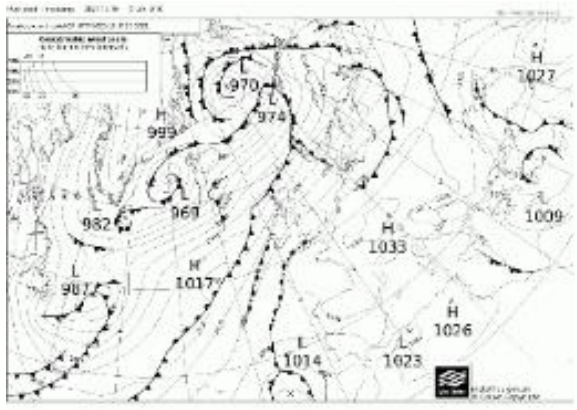

idrologici/idraulici

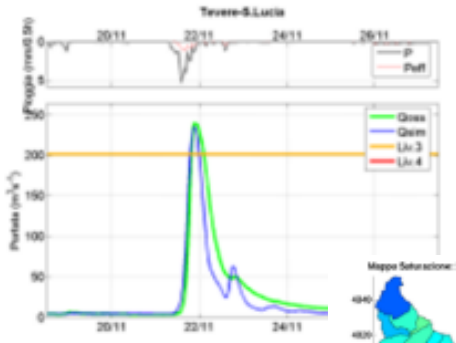

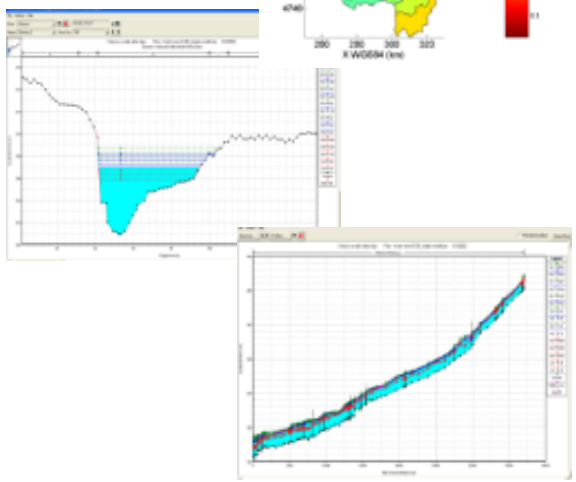

idrogeologici

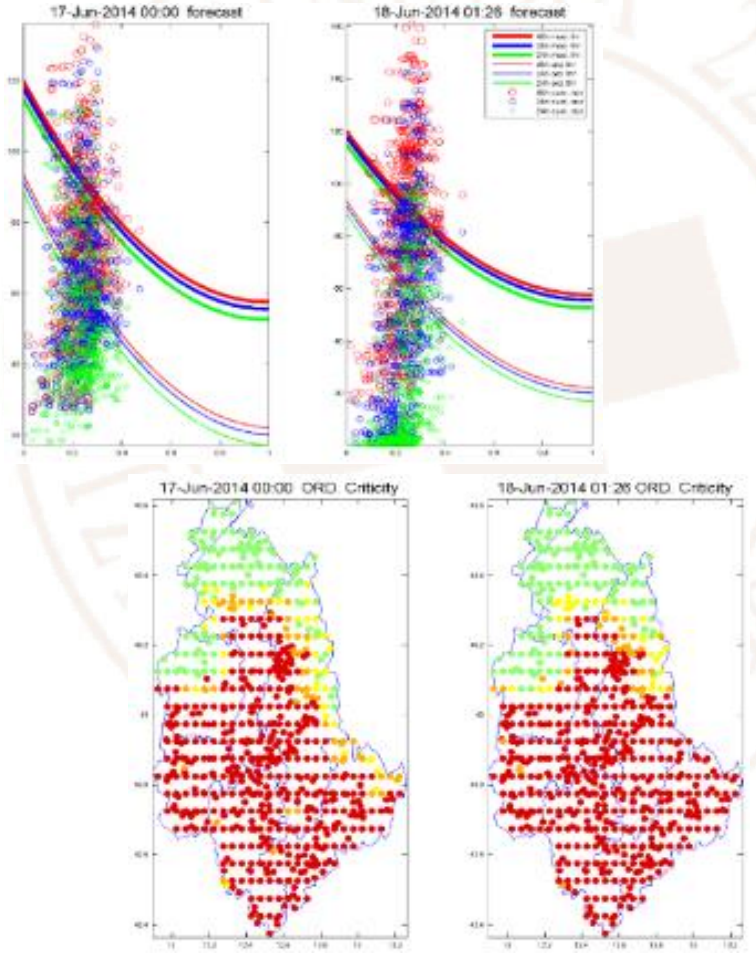

ECMWF, COSMO5M, MOLOCH, WRF

TOPKAPI, MISDc, STAFOM, HEC-RAS, FLOODPROOFS

PRESSCA, LANDWARN

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

ALLERTA METEO-IDRO
Il Sistema di allertamento

Ogni giorno la **Rete dei Centri Funzionali** (Dipartimento della Protezione Civile, Regioni e Province Autonome) elabora **previsioni meteo di protezione civile** e valuta i fenomeni alluvionali e franosi che possono determinare situazioni di pericolo per la popolazione e danni sul territorio.

Se sono previsti effetti e danni, la **Regione** o la **Provincia Autonoma** dà **l'allerta** (gialla, arancione, rossa) per le zone interessate.
La Rete dei Centri Funzionali continua a monitorare i fenomeni meteo e il loro impatto sul territorio.

In base all'allerta, la **Regione** e il **Comune** valutano quale fase operativa attivare (attenzione, pre-allarme, allarme) e compiono le azioni previste nei propri **Piani di protezione civile**, coordinandosi tra loro. È il Comune che informa la popolazione e comunica i comportamenti corretti.

Un'Italia che aiuta

ALLERTA METEO-IDRO
I colori delle allerte

- **ALLERTA ROSSA**
- **ALLERTA ARANCIONE**
- **ALLERTA GIALLA**

L'allerta ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo

COSA PUÒ SUCCEDERE?

Allagamento di aree anche lontane dai corsi d'acqua
Frane profonde e di grandi dimensioni
Rottura degli argini e cedimento dei ponti
Variazione del corso del fiume

Danni a edifici, centri abitati e attività produttive
Frane
Danni ad argini e ponti
Voragini
Erosione delle sponde
Inondazione delle aree golenali

Esondazione improvvisa dei corsi d'acqua
Rapido innalzamento dei fiumi
Sottopassi, tunnel, seminterrati e pianterreni allagati
Smottamenti, colate di fango, caduta massi
Strade e ferrovie interrotte
Interruzione servizi di acqua, luce, gas e telefonia
Fulminazioni
Caduta di rami e alberi

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Avviso Meteo N° 23029

OGGETTO: AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

RIFE/:/DIRETTIVA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27-2-2004. "INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO NAZIONALE E REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE".

1. L'AVVICINAMENTO DI UNA PERTURBAZIONE ATLANTICA DETERMINERÀ, NELLE PROSSIME ORE, UN PROGRESSIVO PEGGIORAMENTO DEL TEMPO, CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE SU GRAN PARTE DEL PAESE, RISULTANDO PIÙ PERSISITENTI SULLE REGIONI SETTENTRIONALI, E A CARATTERE INTERMITTENTE, MA ANCHE SOTTO FORMA DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU GRAN PARTE DELLE REGIONI CENTRO-MERIDIONALI.

2. PER QUANTO ESPOSTO NEL BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA NAZIONALE DI OGGI, MARTEDÌ 09 MAGGIO 2023; SULLA BASE DELLA CONCERTAZIONE SINOTTICA ODIERNA NELL'AMBITO DEL GRUPPO TECNICO CON IL SERVIZIO METEOROLOGICO DELL'AERONAUTICA MILITARE ED I SETTORI METEO DEI CENTRI FUNZIONALI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E PIEMONTE; PRESO ATTO DEI BOLLETTINI E DEGLI AVVISI EMESSI DALLE REGIONI LOMBARDIA VENETO, EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E CAMPANIA E DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO; TENUTO CONTO DELL'AVVISO METEO EMESSO DAL CNMCA; SULLA BASE DEI MODELLI E DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI ALLE ORE 15.00 DI OGGI, MARTEDÌ 09 MAGGIO 2023, SI EMETTE IL SEGUENTE:

AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

"DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDÌ 09 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA LOMBARDIA, IN ESTENSIONE A VENETO, EMILIA-ROMAGNA E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

DAL PRIMO MATTINO DI DOMANI, MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, SPECIE SETTORI OCCIDENTALI, IN ESTENSIONE A MOLISE, SPECIE SETTORI OCCIDENTALI, CAMPANIA, BASILICATA, SPECIE SETTORI TIRRENICI, E CALABRIA, SPECIE SETTORI TIRRENICI SETTENTRIONALI.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO."

3. PER LE REGIONI INTERESSATE SI CONFERMANO LE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NELLA DIRETTIVA A RIFERIMENTO.

4. LA SITUAZIONE METEOROLOGICA È CONSULTABILE NEI QUOTIDIANI BOLLETTINI DI VIGILANZA PUBBLICATI SUL SITO INTERNET http://www.protezionecivile.gov.it/, AI QUALI SI PREGA DI PORRE ATTENZIONE.

5. AI DIRETTI DESTINATARI DEL PRESENTE MESSAGGIO SI COMUNICA CHE IN CASO DI INVIO A MEZZO FAX/FAX SERVER, LA RICEVUTA DI TRASMISSIONE RAPPRESENTERÀ, PER QUESTO DIPARTIMENTO, LA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA NOTIFICA.

ROMA, 9 maggio 2023

IL DIRIGENTE
NAZZARENO SANTILLI
09.05.2023 12:50:18 GMT+00:00

Ufficio II – Attività Tecnico Scientifiche per la Previsione e Prevenzione dei Rischi

Giorno di emissione: martedì 9 maggio 2023 — 3 di 3

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/attivita/centro-funzionale-centrale/

Un'Italia che aiuta

Documento di allerta 130/2023 valido dalle 13:45 del 10-05-2023: frane e piene dei corsi minori, temporali

https://cfumbria.regione.umbria.it

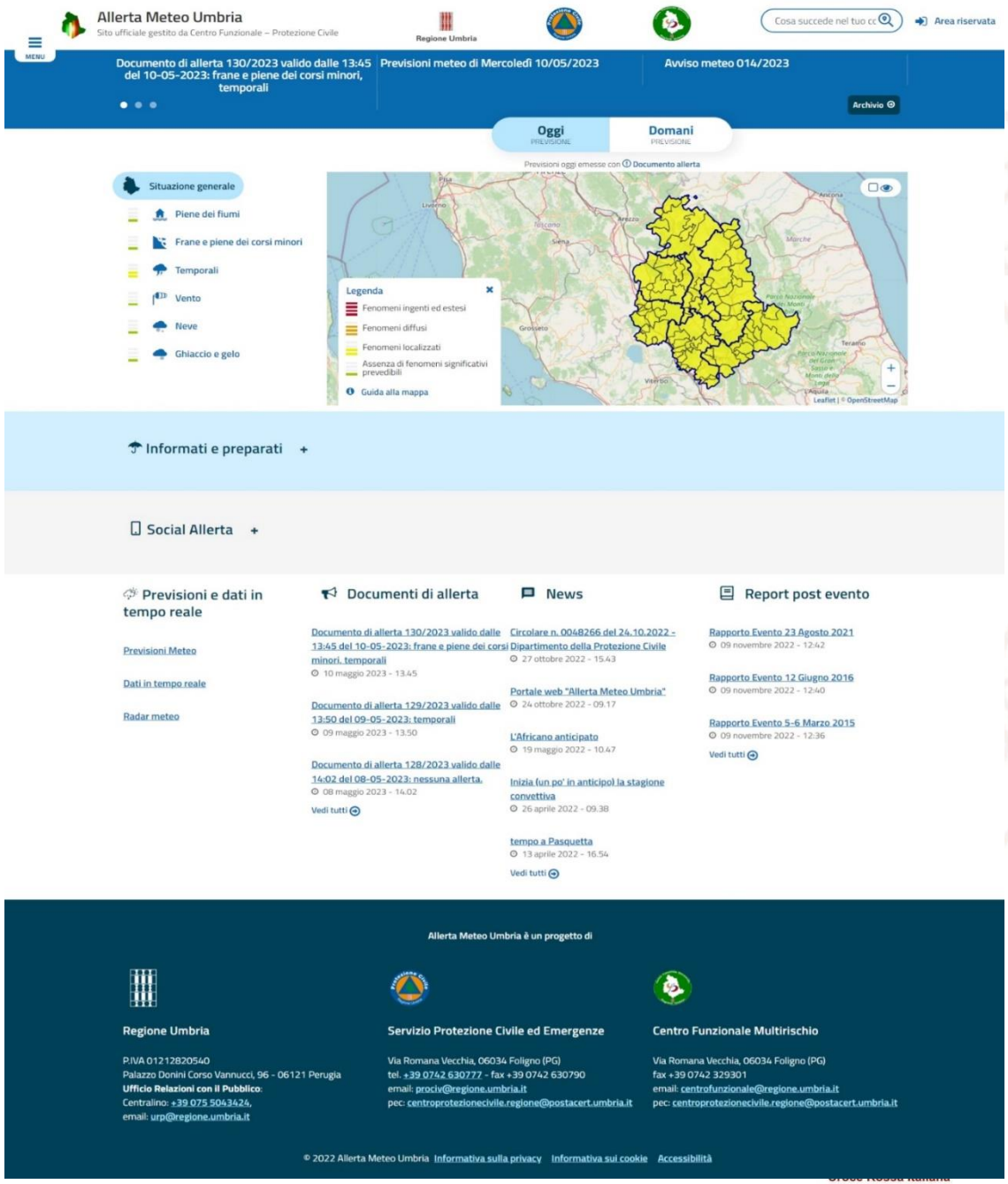

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Comunicazione Livelli di "Stato"

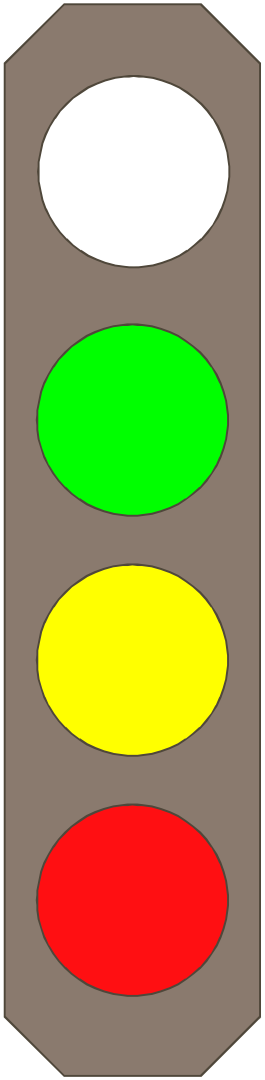

- Situazione ordinaria (S0)
- Allerta (S1)
- Allarme (S2)
- EMERGENZA INTERVENTO IN ATTO (S3)

I Colori delle Allerte METEO

- Allerta Gialla (Attenzione)
- Allerta Arancione (Pre Allarme)
- Allerta Rossa (Allarme)

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

ALLERTA METEO-IDRO
Le fasi operative

Quando c'è un'allerta, Regioni e Comuni valutano, in base alla propria organizzazione e al proprio territorio, quale fase operativa del Piano di protezione civile attivare: **ATTENZIONE**, **PRE-ALLARME**, **ALLARME**. In caso di allerta rossa si attiva almeno la fase di pre-allarme.

COSA FA IL COMUNE?

ATTENZIONE

Si prepara a rispondere all'eventuale emergenza attivando risorse e procedure

VERIFICA

la prontezza operativa della propria struttura in contatto con Regione e Prefettura

le reperibilità del personale e la disponibilità del volontariato...

PRE-ALLARME

Si mobilita per prevenire o ridurre i possibili danni a persone, animali e cose

ATTIVA

il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare i primi interventi

il personale o i volontari per il monitoraggio di sottopassi, argini, ponti...

ALLARME

È pienamente operativo per fronteggiare effetti e danni previsti o in atto

COORDINA

tutte le attività di assistenza e soccorso alla popolazione

l'evacuazione delle aree a rischio e il soccorso ai cittadini in difficoltà...

Informa la popolazione sulla fase operativa attivata e comunica i **comportamenti corretti**, secondo le modalità definite nel **Piano di protezione civile**.

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Pianificazione *(art. 18)*
D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

Comma 1: La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territorialiai diversi livelli territoriali è l'attività non strutturale, basata sulle attività di previsione sugli scenari di rischio ed è finalizzata:

a) A **definire le strategie operative e il modello di intervento** delle attività di protezione civile;

b) Ad **assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte;**

c) A **definire i flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;**

d) A **definire i meccanismi e le procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione**, da assicurare anche in corso di evento;

Comma 2: *E' assicurata la **partecipazione dei cittadini** al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile*

Comma 3: *I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale **devono essere coordinati con i piani di protezione civile***

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE: FASI OPERATIVE

RISCHI PREVEDIBILI
(es. alluvioni)

Fase Prima dell'evento

ATTENZIONE

Fase in prossimità dell'evento

PRE-ALLARME

Fase al verificarsi dell'evento

ALLARME

RISCHI NON PREVEDIBILI
(es. terremoto)

Fase alle prime avvisaglie dell'evento

PRE-ALLARME

Fase al verificarsi dell'evento

ALLARME

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile *(art. 24 e 25)*

D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

La mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile prevede una eventuale successiva dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Viene **deliberata** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e su richiesta del Presidente della Regione attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, **in occasione o in vista di eventi emergenziali** che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza.

NOVITÀ: ***lo stato di mobilitazione consente già procedure di somma urgenza****, che possono essere attivate nelle more della deliberazione di cui all'art. 24.*

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Deliberazione stato di emergenza *(art. 24 e 25)*

D.lgs. n.1 del 02 gennaio 2018

Previsti 2 provvedimenti:

Art. 24 - Comma 1: ***DPCM per immediatezza:*** *vengono assegnate* ***prime risorse*** *finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti*

Comma 2: *Segue ricognizione del DPC e Regione*

Art. 25 – il DPCM stanzia **ulteriori risorse** finanziarie necessarie per il completamento delle attività, quali:

a) **Organizzazione** interventi di primo soccorso ed assistenza alla popolazione;
b) **ripristino** della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (macerie, rifiuti, ecc);
c) **attivazione di prime misure economiche** di immediato sostegno al tessuto economico e sociale;
d) **realizzazione di interventi**, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite;
e) **Ricognizione** dei fabbisogni per il ripristino delle strutture ed infrastrutture

Durata dello stato di emergenza raddoppiata rispetto a normativa previgente (12 + 12 mesi)

Se disponibile Preannuncio Evento Calamitoso → Unità di Crisi → Attivazione Gestione Emergenziale con organizzazione attività per Funzioni di Supporto

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

MOBILITAZIONE E STATO D'EMERGENZA

IN CASO DI EVENTO DI RILIEVO NAZIONALE (tipo "C")

Il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale a supporto del (o dei) sistema regionale colpito

Il Dipartimento della Protezione Civile coordina l'intervento del Servizio Nazionale a supporto delle Autorità regionali di protezione civile (Presidente + P. C. regionale)

Il Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente della Regione interessata, dichiara lo stato di emergenza nazionale ed autorizza il Capo della Protezione Civile ad emanare ordinanze

ICS - Incident Command System

Croce Rossa Italiana - Centro di Formazione Nazionale Emergenza e Soccorsi Speciali

L'ICS fu sviluppato nel 1970 negli USA come soluzione, portata dal programma alle numerose problematiche presenti nei sistemi di pianificazione e gestione delle emergenze.

ICS e Vigili del Fuoco
Nei primi anni 2000 i Vigili del Fuoco adottano l'ICS quale metodologia di gestione degli interventi

ICS e CRI
Incident Command System viene inserito in CRI nel 2011, nelle Linee Guida per la Pianificazione Nazionale, per diventare poi metodo di coordinamento

- È un sistema standardizzato, ma basato sulla flessibilità e adattabile a qualsiasi tipo d'intervento. Deve essere usato nell'ordinario e nell'emergenza.
- È un sistema nato per la gestione trasversale di tutte le forze impiegate nella risposta emergenziale, ma può essere applicato anche per gestire le sole forze CRI. Questa è una garanzia di applicabilità a tutte le differenti sfaccettature del sistema di risposta CRI, non concentrato solamente su un frangente, ma molto ampio (dalla logistica al soccorso psicosociale, dalla risposta sanitaria urgente alle ludoteche per i bambini…)

ICS - Incident Command System

Croce Rossa Italiana - Centro di Formazione Nazionale Emergenza e Soccorsi Speciali

Funzioni e Colori

BIANCO BORDATO DI ROSSO	ROSSO	GIALLO	VERDE	BLU
COORDINAMENTO	OPERAZIONI DI SOCCORSO E SaR OPERAZIONI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	PIANIFICAZIONE	LOGISTICA	AMMINISTRAZIONE E FINANZA

ICS - Incident Command System

Croce Rossa Italiana - Centro di Formazione Nazionale Emergenza e Soccorsi Speciali

Organizzazione delle funzioni

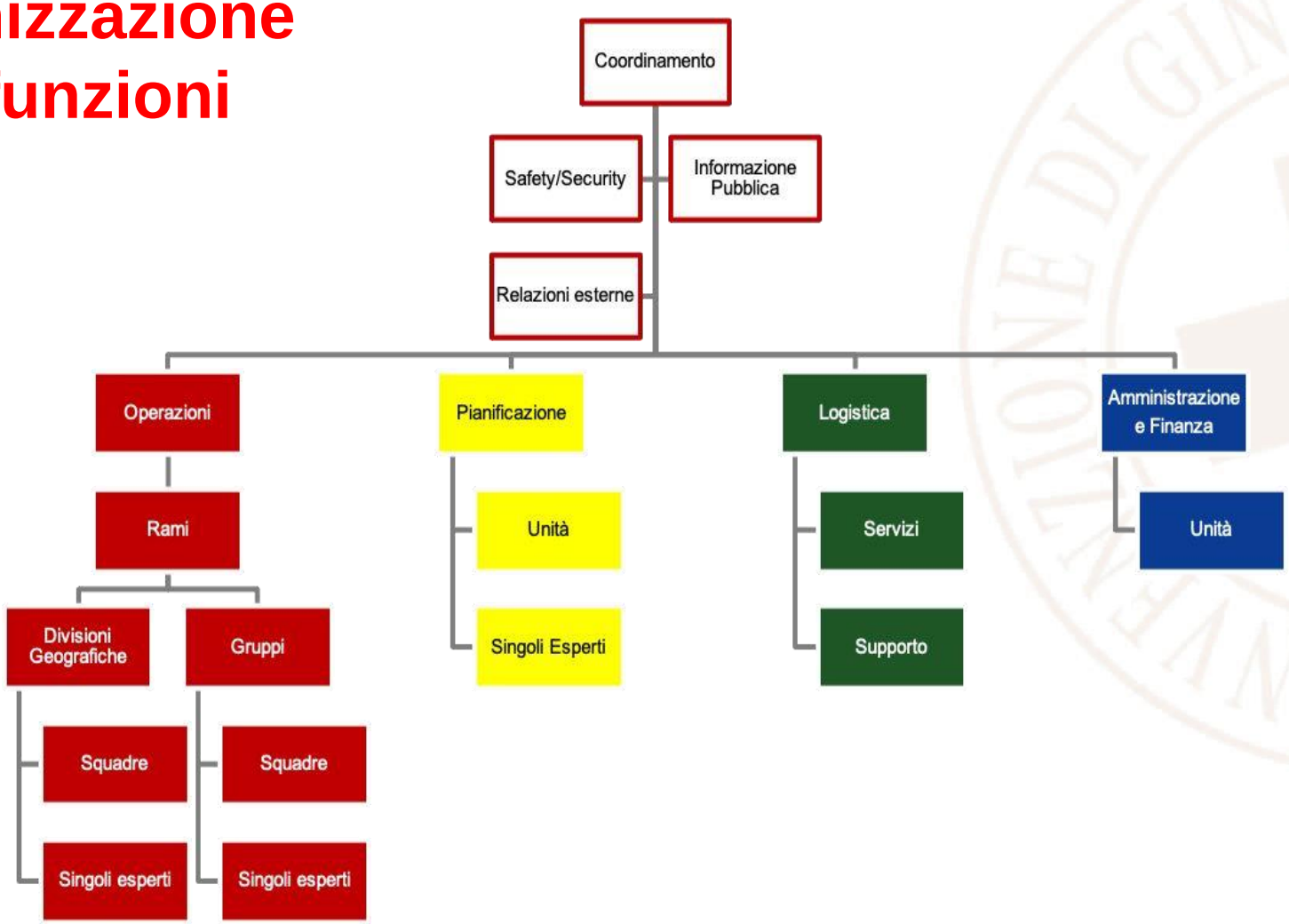

Domande?

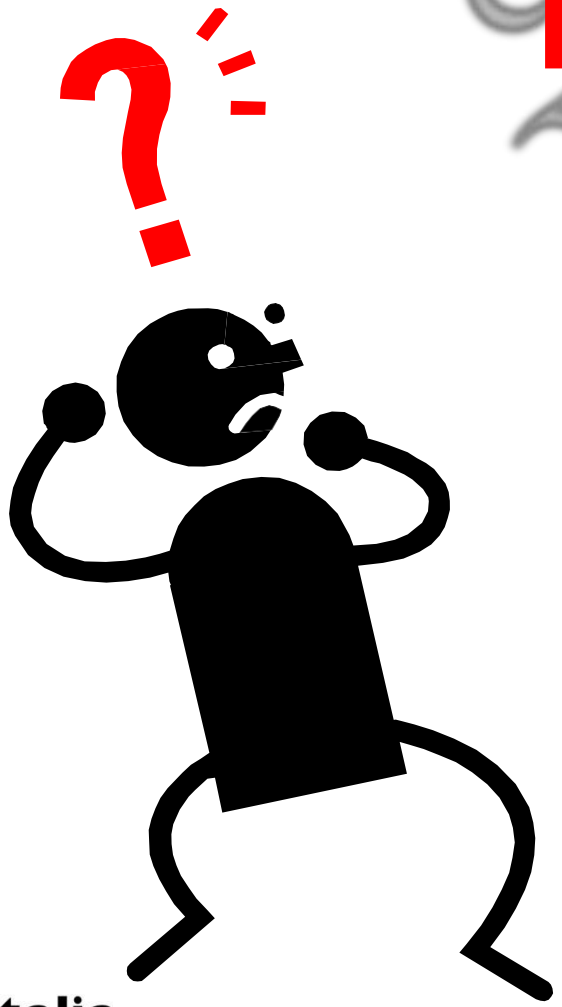

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

Cosa sono:

La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, **deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale**

- comunale, intercomunale **(COC – COI)** → **- EMERGENZE DI TIPO A**
- provinciale **(CCS - COM)** → **- EMERGENZE DI TIPO B**
- regionale **(COR)** → **- EMERGENZE DI TIPO B**
- nazionale **(CO - DICOMAC)** → **- EMERGENZE DI TIPO C**

I centri di coordinamento **si attivano sul territorio ai diversi livelli** di responsabilità in funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento emergenziale di protezione civile, al fine di garantire il coordinamento delle attività di soccorso, in relazione alla capacità di risposta del territorio interessato.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

Normativa di riferimento:

- Legge 225/92 art. 15 – (Il "Metodo Augustus").
- Direttiva P.C.M. del 3 dicembre 2008 art.2: indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
- "Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza del 31/03/2015 art. 1 e seguenti;
- Il Codice della Protezione Civile - Dlg. N. 1 del 02/01/2018;

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

SISTEMA DI COORDINAMENTO

PROTEZIONE CIVILE

www.protezionecivile.gov.it

La catena di comando e controllo ed il flusso delle comunicazioni

Emergency Response Coordination Centre

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

In caso di un Evento calamitoso ed in fase emergenziale, qualora se ne riscontrasse necessità.....

A livello Nazionale: C

il Capo del Dipartimento della protezione civile, può convocare **il Comitato Operativo della protezione civile (C.O.);**

Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.)
Coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza il più vicino all'Evento.
la Regione, in fase di pianificazione, individua e propone al Dipartimento della Protezione civile possibili sedi
da adibire a **DI.COMA.C.**

A livello Regionale: B

il Presidente della Regione, può convocare **il Centro Operativo Regionale (C.O.R.)**

Centro Operativo Misto e/o il Centro operativo Avanzato (C.O.M.) - (C.O.R.A.)
Coordinamento Regionale per fronteggiare l'emergenza il più vicino all'Evento.
la Regione, in base alla Pianificazione Regionale, individua la Sede da adibire a **C.O.M.; oppure in caso di necessità attiva solo il C.O.R.A.**

il Prefetto a livello Provinciale può convocare **Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S)**

A livello Comunale: A

il Sindaco, può convocare **il Centro Operativo Comunale** oppure in caso di Funzione associata tra comuni il **Centro Operativo Intercomunale (C.O.C.) – (C.O.I.)**

Centro Operativo Comunale Avanzato (C.O.C.A.)
Coordinamento Comunale per fronteggiare l'emergenza il più vicino all'Evento.
Il Comune, in base all'Evento, individua la Sede da adibire a **C.O.C.A. – C.O.I.A.**

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

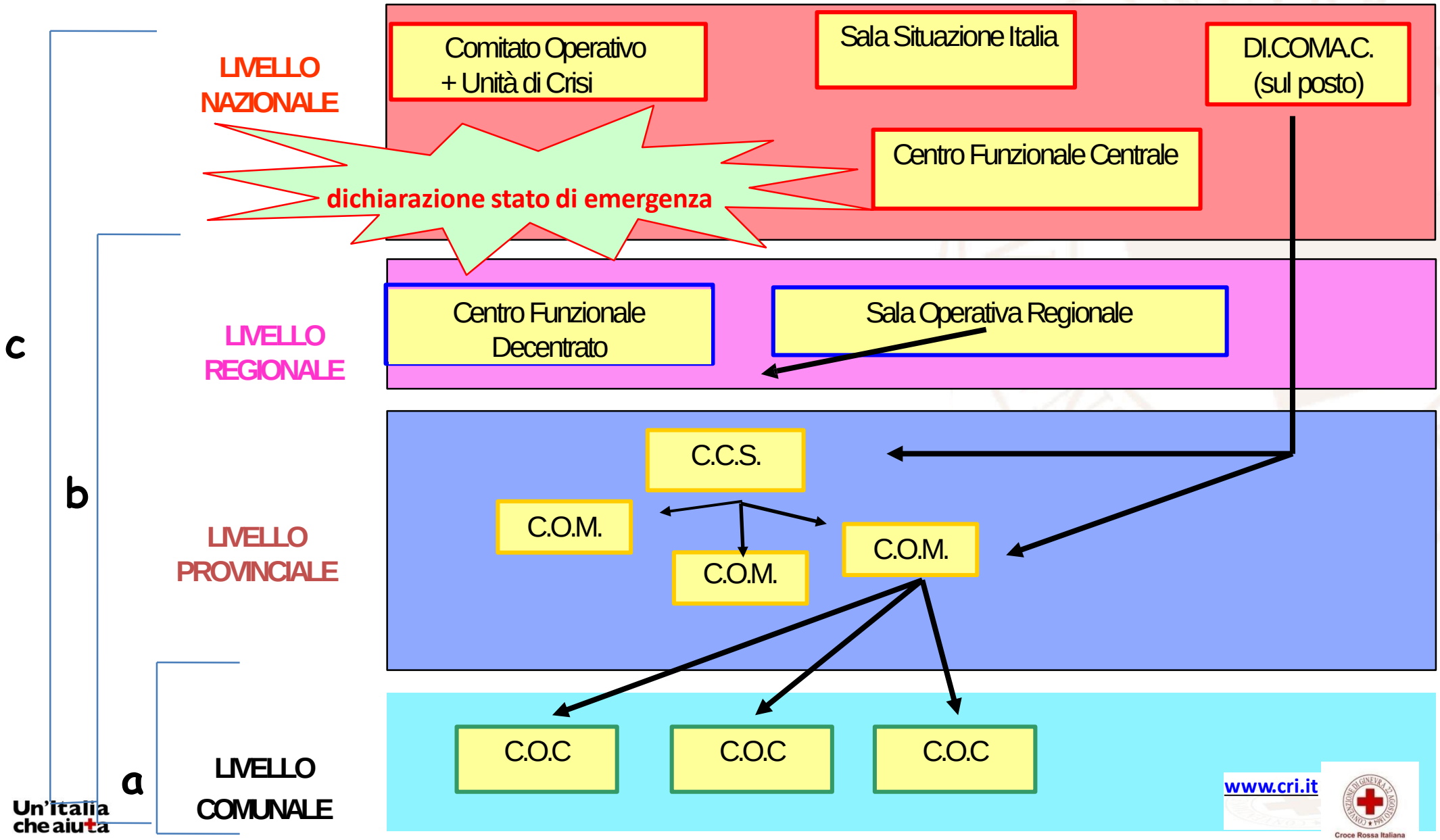

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

Le funzioni di supporto:

I centri di coordinamento **strutturano la loro attività per Funzioni di supporto.**

Le Funzioni di supporto si raccordano tra di loro per il raggiungimento degli obiettivi operativi.

Funzioni di supporto attivabili in un centro di coordinamento sono:

- Unità di coordinamento
- Rappresentanza delle strutture operative
- Assistenza alla popolazione
- Sanità e assistenza sociale
- Logistica
- Telecomunicazioni d'emergenza
- Accessibilità e mobilità
- Servizi essenziali
- Attività aeree e marittime
- Tecnica e di valutazione
- Censimento danni e rilievo dell'agibilità
- Volontariato
- Rappresentanza dei beni culturali
- Stampa e comunicazione
- Supporto amministrativo e finanziario
- Continuità amministrativa

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

L'organizzazione in funzioni di supporto:

METODO AUGUSTUS

(di Elvezio Galanti – Geologo – ex Dirigente del Dip.Prot.Civ.)

Nel 1992 era RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE del DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E ATTIVITA' ADDESTRATIVE.

"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose".

Così **duemila anni fa**, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestione della cosa pubblica, l'**imperatore Ottaviano Augusto** coglieva pienamente l'essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità. In sostanza: non si può pianificare nei minimi particolari, perché l'evento – per quanto previsto sulla carta – al suo "esplodere" è sempre diverso. Il metodo Augustus nasce da un bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di emergenza che, purtroppo, fino ad oggi ha visto una miriade di proposte spesso in contraddizione fra loro perché formulate dalle varie amministrazioni locali e centrali in maniera tale da far emergere solamente il proprio "particolare". Tale tendenza ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in un sistema complesso tipico di un paese come il nostro.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

L'organizzazione in funzioni di supporto:

METODO AUGUSTUS

Il Metodo Augustus, **è una strumento per la pianificazione e la gestione delle emergenze, all'interno dei Centri Operativi di Coordinamento.**

Nasce dall'esigenza di dotare il Servizio Complesso di Protezione Civile Italiano, sancito con la legge 225/92, di un indirizzo unitario di base (linguaggi e procedure, ecc, ecc) per la pianificazione dei soccorsi di Protezione civile nei vari livelli di competenza, Pianificazione dei soccorsi diversa dal concetto di preparazione/programmazione .

"Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose"

Prevede 14 funzioni di supporto, ma possono essere individuate più o meno secondo il tipo di Emergenza.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

L'organizzazione in funzioni di supporto:

METODO AUGUSTUS

Le quattordici funzioni, individuate,sono:

F 1 - Tecnica e di pianificazione
F 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria
F 3 - Mass-media e informazione
F 4 - Volontariato
F 5 - Materiali e mezzi
F 6 - Trasporti, circolazione e viabilità
F 7 - Telecomunicazioni
F 8 - Servizi essenziali
F 9 - Censimento danni a persone e cose
F 10 - Strutture operative
F 11 - Enti locali
F 12 - Materiali pericolosi
F 13 - Assistenza alla popolazione
F 14 - Coordinamento centri operativi

Il metodo Augustus, che aveva una sua validità quando fu ideato, ha avuto poi nel tempo dei miglioramenti ed adeguamenti alle nuove esigenze. I provvedimenti che oggi lo sostituiscono sono la **DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008 - Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze**

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

Unità di Coordinamento Componenti

Viabilità

SANITA'

STRUTTURE OPERATIVE

TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA

SALA OPERATIVA

Volontariato

MASS MEDIA INFORMAZIONE

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Centri di Coordinamento

Sala Operativa – Regione Umbria

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di pc

Sezione I - Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, **favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati**, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di **autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c),** in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di pc

Sezione I - Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni.

4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.

5. lett. b) - la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di pc

Sezione I - Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 32 Integrazione del Volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

1. Il **volontario di protezione civile** è colui che, **per sua libera scelta**, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità **per acquisire**, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, **la formazione e la preparazione necessaria** per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro**, **neanche indiretti**, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di pc

Sezione I - Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 32 Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

3. **La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore**, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di Protezione Civile

Sezione II - Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile - Art. 33

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico (RUNTS) di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché' le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Art. 5 lettera Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di Protezione Civile

La sicurezza dei volontari di protezione civile

• **l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008**, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i volontari dei Vigili del Fuoco - le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;
• il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011 OBBLIGA i Volontari e le OdV ad effettuare:

• la formazione, l'informazione e l'addestramento
• il controllo sanitario generale;
• la sorveglianza sanitaria;
• La dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei

Affinchè un volontario diventi un **volontario operativo** dovrà partecipare ad un Corso base completamente gratuito che prevede 12 lezioni per complessive n. 24 ore teoriche e n. 6 ore pratiche, comprensive della prova finale.
Sarà cura dell'Organizzazione di Protezione civile organizzare e far partecipare il volontario al Corso Base di Protezione civile.

Domande?

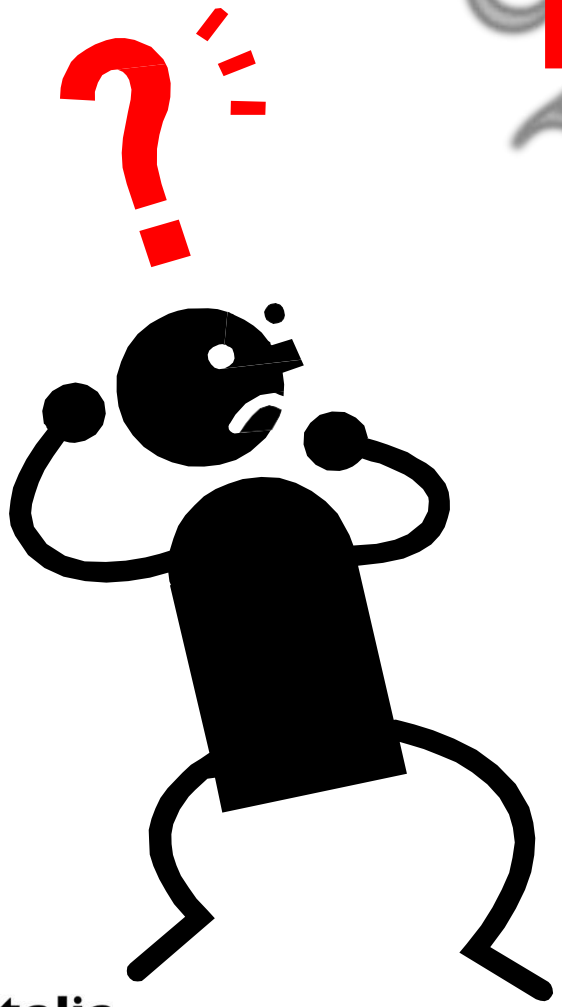

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di Protezione Civile

Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992 e successivi artt. e modificazioni ed integrazioni legislative in materia)

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
   a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
   b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
   c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

   .....i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a **centottanta giorni nell'anno**.

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di Protezione Civile

Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992 e successivi artt. e modificazioni ed integrazioni legislative in materia)

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40.
I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.
Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo V – Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di Protezione Civile

Art. 40 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992 e successivi artt. e modificazioni ed integrazioni legislative in materia)

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l' attività stessa.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell' attività.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale .....

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Capo VI - Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43 - Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti ……., costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».

Art. 44 - Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), (A-B-C-) relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

Art. 45 - Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Regione Umbria

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale UMBRIA - Formazione Area Operazioni, Emergenza e Soccorso

PROTEZIONE CIVILE- REGIONE UMBRIA

Centro Regionale di Protezione Civile Umbria - Foligno (PG)

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

Nascita, evoluzione e organizzazione del sistema regionale di protezione civile della Regione Umbria

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

ANNI '80

Negli anni '80, a livello nazionale, in pieno fermento politico sulla necessità di una normativa che istituisse una struttura permanente ed efficace di Protezione Civile, divenuta nel frattempo funzione politica e di governo, fu istituito il Dipartimento della Protezione Civile (L. 23/12/1982 N. 938).

1988

la Regione Umbria, nel 1988, promulgò una legge, in materia di sicurezza civile e ambientale, con la quale istituì un apposito Dipartimento.

Legge regionale 27 luglio 1988, n. 26 - Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione dell'Umbria.

Dopo l'emergenza sismica del 1997, in ragione dell'esperienza maturata, la Regione Umbria avviò una politica di Protezione Civile basata su un moderno meccanismo di prevenzione tecnico-scientifica e di organizzazione funzionale e oggi gli sviluppi in atto stanno muovendo verso la realizzazione di un compiuto "sistema" di Protezione Civile.
Obiettivo futuro della Protezione Civile in Umbria era quello della realizzazione del Centro Regionale per la Protezione Civile (CRPC), un luogo comune e all'avanguardia per un efficace coordinamento territoriale al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la sicurezza del territorio.

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

1992

Con l'avvento della Legge n. 225/1992, la Regione Umbria costituisce il Comitato Regionale di Protezione Civile, previsto dalla legge stessa, operante, presso il Dipartimento Sicurezza Civile ed Ambientale.

1996

Nel 1996, presso il Dipartimento di S.C.A , è stata costituita l'Unità Organizzativa Temporanea (U.O.T.), equiparata ad ufficio di riferimento per l'area Ambiente ed Infrastrutture e di diretto supporto operativo alle strutture afferenti alla Protezione Civile. L'U.O.T. svolgeva funzioni di coordinamento e controllo delle attività settoriali di Protezione Civile e collaborava con le strutture centrali e periferiche preposte, provvedeva alla gestione della Sala Operativa, curava i rapporti con le altre istituzioni, con il Volontariato e l'informazione in materia di Protezione Civile.

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

1999

Nel 1999, dopo l' esperienza del Terremoto 1997-1998, l'Unità Organizzativa Territoriale si trasforma in Servizio di Protezione Civile e Prevenzione dai Rischi, un'area direttamente investita delle competenze in materia e organizzata in **Sezioni** che ripercorrono e ricomprendono le attività di Protezione Civile così come previste dalla Legge n. 225/1992.
Le Sezioni sono state distinte in:

- **Previsione e Prevenzione** - per studi, ricerche e progetti, finalizzati alla previsione e prevenzione dai rischi sul territorio, compresa la normativa per le zone sismiche.
- **Emergenze** - per la gestione delle emergenze, dagli scenari alla preparazione, dal monitoraggio all'intervento su tutto il territorio regionale;
- **Volontariato, Formazione ed Informazione** - per l'organizzazione e l'impiego del Volontariato locale, per la formazione scolastica e degli operatori di Protezione Civile e per le attività di informazione alle istituzioni e alla popolazione;

Regione Umbria

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

1999

Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile: Consulta Regionale del Volontariato di protezione Civile della Regione Umbria

Legge regionale del 2 marzo 1999, n. 3 (art. 77, comma 2).

Dopo e durante il Terremoto 1997-1998 iniziano a nascere numerose Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, da qui la necessità di Istituzionalizzare il rapporto con le stesse.
A seguito del D. lgs. n. 112/1998 (Deregulation) che ha assegnato un ruolo fondamentale alle Regioni nel coordinamento e nell'organizzazione del Volontariato, si è voluto inquadrare il suo ruolo nella Regione con l'istituzione, nel 1999, della Consulta Regionale di Volontariato, con compiti di consulenza nei confronti della Giunta Regionale e di coordinamento delle organizzazioni di Volontariato locali.

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

2002

la Legge Regionale 23 ottobre 2002, n°18,

Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio

il primo e per ora unico esempio di normativa regionale in Italia volta a favorire l'attuazione di interventi destinati alla riduzione del rischio sismico e alla diffusione della cultura della prevenzione

2005

la Legge Regionale 22 febbraio 2005, n°11,

Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale. che ha introdotto l'innovativo concetto di "Struttura Urbana Minima" (S.U.M.)

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

2007

Nasce il **Centro Funzionale del Sistema di allertamento nazionale e regionale**

Ma già nel 1998, con apposita Ordinanza, il Ministro dell'Interno, Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, aveva infatti disposto che la **Regione Umbria** ed altri soggetti, tra cui il **Dipartimento della Protezione Civile**, il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia**, la **Croce Rossa Italiana**, il **Consorzio Bonificazione Umbra**, realizzassero un Accordo di Programma, firmato poi nel novembre dello stesso anno, per la realizzazione, nel Comune di Foligno, di un'area per l'organizzazione di servizi per la Protezione Civile. L'anno successivo, nel 1999 si è dato il via alla realizzazione del progetto del futuro **Centro Regionale per la Protezione Civile.**

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

2011

Centro Regionale di Protezione Civile Umbria di Foligno (PG)

E' stato istituito con la *legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 art. 14* *Centro regionale di protezione civile* quale sede del sistema regionale di protezione civile al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle numerose attività relative ai vari rischi a cui è soggetto il territorio regionale.

STRUTTURA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

Presidente della Giunta Regionale - AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Donatella Tesei

Assessore con delega alla Protezione Civile

Enrico Melasecche Germini

Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile

Direttore: Ing. Stefano Nodessi Proietti

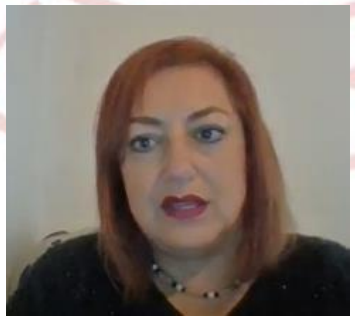

Dirigente del Servizio Protezione Civile ed Emergenze e Responsabile S.O.U.R.

Ing. Stefania Tibaldi

Regione Umbria

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

Sezione 1 - Centro Funzionale multirischio e pianificazione di protezione civile

Dott.ssa Barbara Toccaceli

Sezione 2 - Tecnico-logistica e Rischio d'Incidente Rilevante

Ing. Francesco Ramacci

Sezione 3 – Gestione Amministrativa ed Economico Finanziaria

Dott. Enrico Bartoletti

Sezione 4 – Gestione e Sviluppo del Volontariato di protezione Civile

Dott. Francesco Lucaroni

Regione Umbria

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

2015

Protocollo Intesa Regione Umbria e Prefettura di Perugia e Terni

Regione Umbria

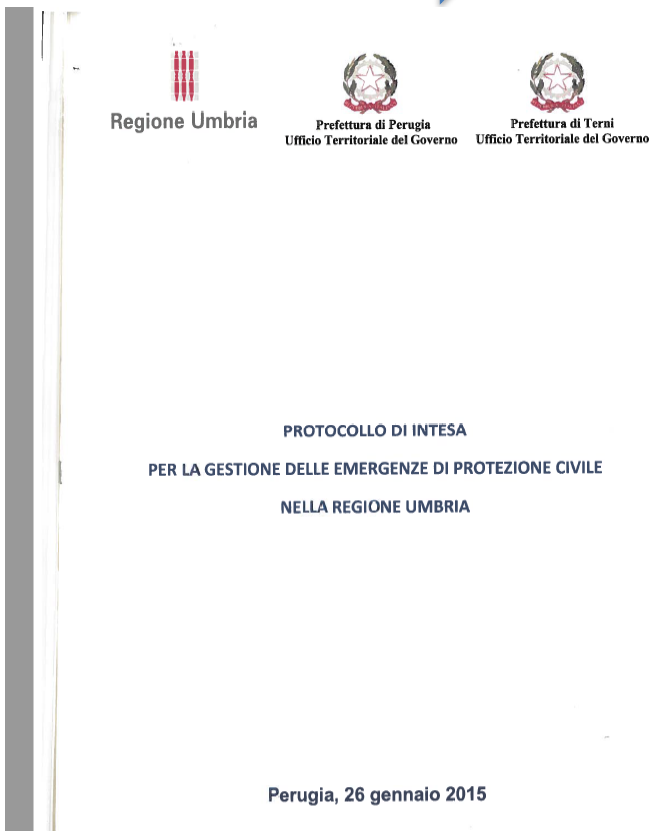
Regione Umbria

Prefettura di Perugia
Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura di Terni
Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

NELLA REGIONE UMBRIA

Perugia, 26 gennaio 2015

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Regione Umbria

PROTEZIONE CIVILE - REGIONE UMBRIA

2019-2020

Accordo di Collaborazione tra la Regione Umbria S.R.P.C. e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Umbria

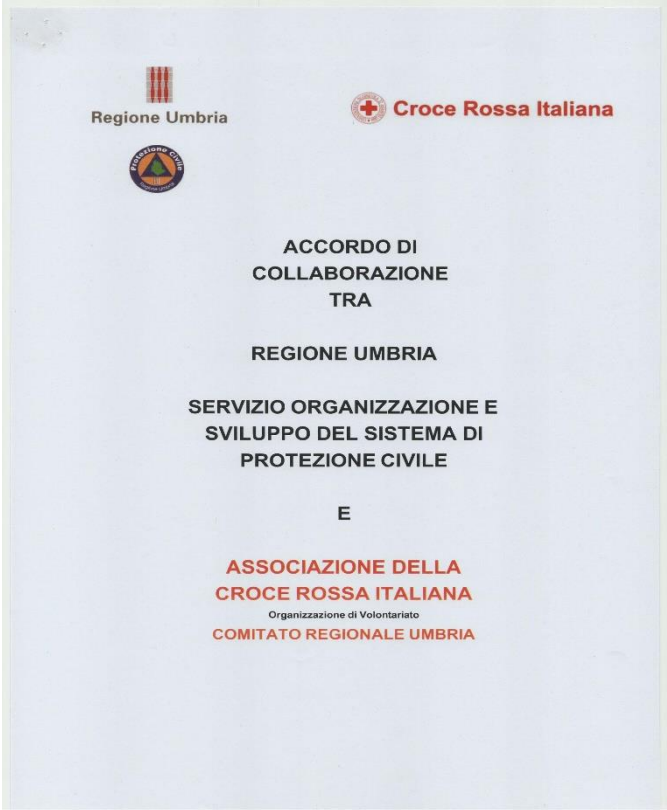
Regione Umbria

Croce Rossa Italiana

ACCORDO DI
COLLABORAZIONE
TRA

REGIONE UMBRIA

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E
SVILUPPO DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE

E

ASSOCIAZIONE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA
Organizzazione di Volontariato
COMITATO REGIONALE UMBRIA

Delibera della Giunta Regionale n. 536 del 06/05/2019 si stabilisce un proficuo rapporto di collaborazione nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

Stipulato in data 12 settembre 2020
con durata fino al 2023
Rinnovato in data 25/10/2023 fino al 02/09/2026

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Foto: agosto 2016, EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA

Sala Operativa Unica Regionale

Centro Regionale Protezione Civile Regione Umbria

Via Romana Vecchia - Foligno (PG)

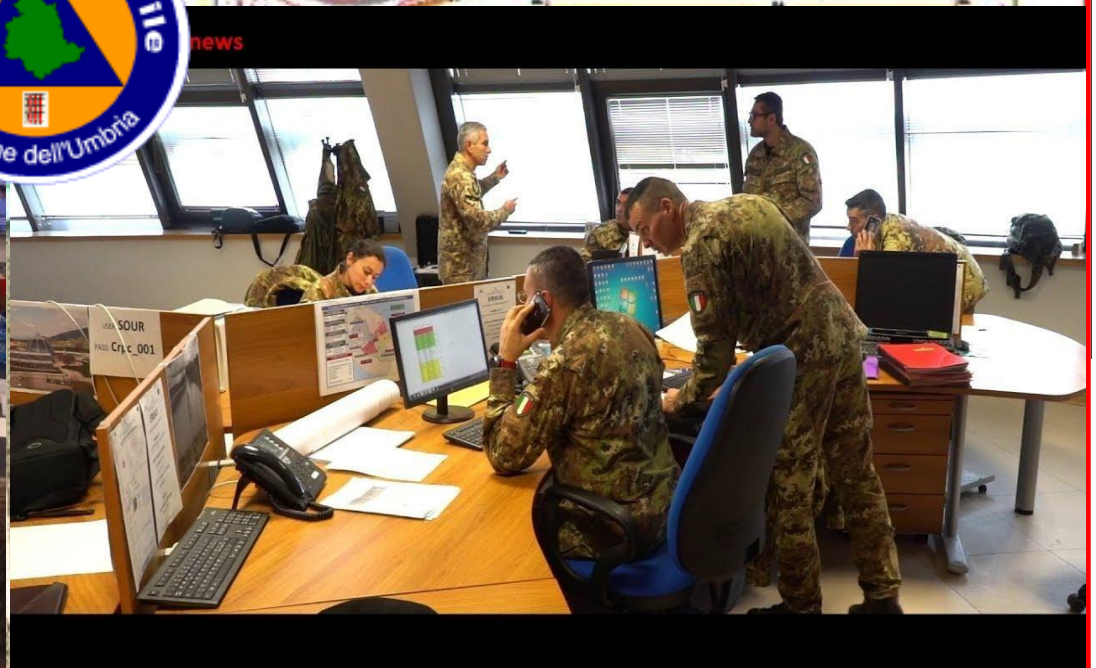

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SALA OPERATIVA UNICA REGIONALE – S.O.U.R.

Tel. 0742 630 777
Fax: 0742 630 790
Email: sour@regione.umbria.it
Pec: centroprotezionecivile.regione@postacertumbria.it

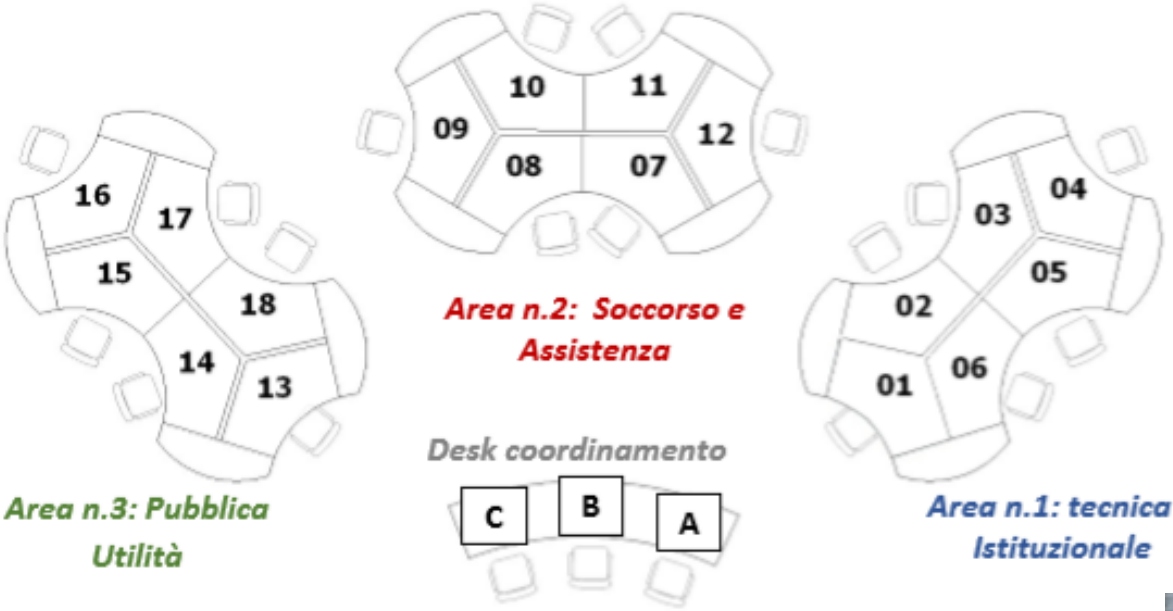

Foto 2020:
Emergenza Covid-19

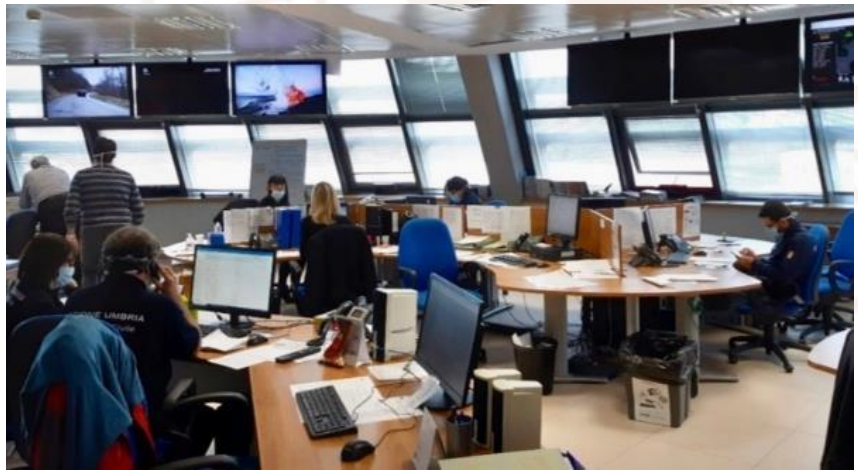

DESK COORDINAMENTO *(tel. 7777, 7800, 7819)*

Postazione A: Risponditore di Sala; B: Operatore di Sala; C: Supporto Amministrativo

AREA n. 1 - TECNICA E ISTITUZIONALE *(tel. 7801-7806)*

Postazione 01: Tecnica e Valutazione/CF; 02: Strutture Operative; 03: Strutture Operative; 04: Vigili Del Fuoco; 05: Censimento Danni; 06: Censimento Danni

AREA n. 2 - SOCCORSO E ASSISTENZA *(tel. 7807-7812)*

Postazione 07: Assistenza alla Popolazione; 08: Sanità; 09: Sanità; 10: Volontariato; 11: Volontariato; 12: Logistica

AREA n. 3 - PUBBLICA UTILITA' *(tel. 7813-7818)*

Postazione 13: Rapporto con gli Enti Locali; 14: Viabilità e Trasporti; 15: Viabilità e Trasporti; 16: Telecomunicazioni – Rete Radio Regionale; 17: Servizi Essenziali; 18: Servizi Essenziali

Rappresentanza del Volontariato Organizzato di Protezione Civile

LIVELLO NAZIONALE

Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile

Istituito ai sensi dell'Art. 42 del C.P.C. con il D.P.C.M.11 luglio 2019, che contestualmente abroga la Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.

Commissione Nazionale

Composta da 1 Rappresentante di ogni OO.VV. iscritta presso l'Elenco Centrale – dura in carica 3 anni

Commissione Territoriale

Composta da 1 Rappresentante di ogni OO.VV. iscritta presso l'Elenco Territoriale – dura in carica 3 anni

Rappresentanza del Volontariato Organizzato di Protezione Civile

LIVELLO REGIONALE Umbria

Consulta del Volontariato di Protezione Civile

Legge regionale del 2 marzo 1999, n. 3 (art. 77, comma 2).

Che a seguito della promulgazione della Nuova Legge regionale in materia di protezione Civile dovrebbe trasformarsi in:

Commissione Territoriale ?

Composta da 1 Rappresentante di ogni OO.VV. iscritta presso l'Elenco Territoriale – dura in carica…..

La Consulta Regione Umbria rappresenta le OO.VV. iscritte nell'elenco Territoriale tenuto presso il S.R.P.C. che ad oggi sono:
n. 86 OO.VV.
n. 44 Gruppi Comunali
La Croce Rossa Italiana non è Rappresentata

Organizzazione del Volontariato Organizzato di Protezione Civile

LIVELLO REGIONALE Umbria

Gli AMBITI in Umbria sono 9:
n. 7 Ambiti nella Provincia di Perugia
n. 2 Ambiti nella Provincia di Terni

COORDINAMENTI TERRITORIALI
Cordinamento Alto Tevere
Cordinamento Umbria Centro
Funzione Associata dell'Orvietano

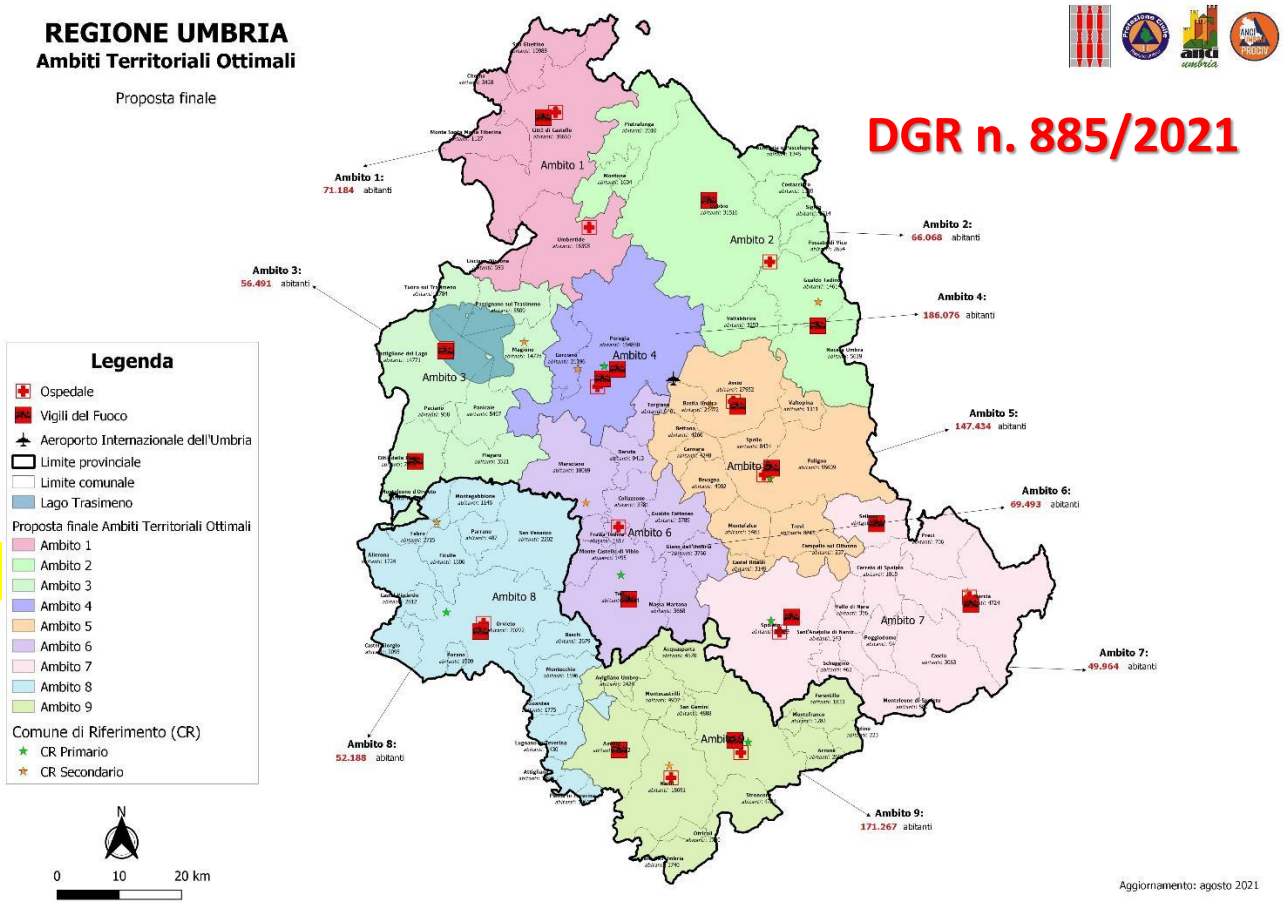

Aggiornamento: agosto 2021

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Un'Italia che aiuta

Rappresentanza del Volontariato Organizzato di Protezione Civile

LIVELLO COMUNALE

Consulta Comunale del Volontariato di Protezione Civile,

Comitati Rappresentativi o altre forme

Rappresenta, quale Organo consultivo e di coordinamento, le OO.VV. iscritte nell'elenco Territoriale e Comunale del Sistema Locale di Protezione Civile che possono operare in Convenzione o liberamente.

https://www.comune.foligno.pg.it/consulta-comunale-delle-associazioni-di-protezione-civile/

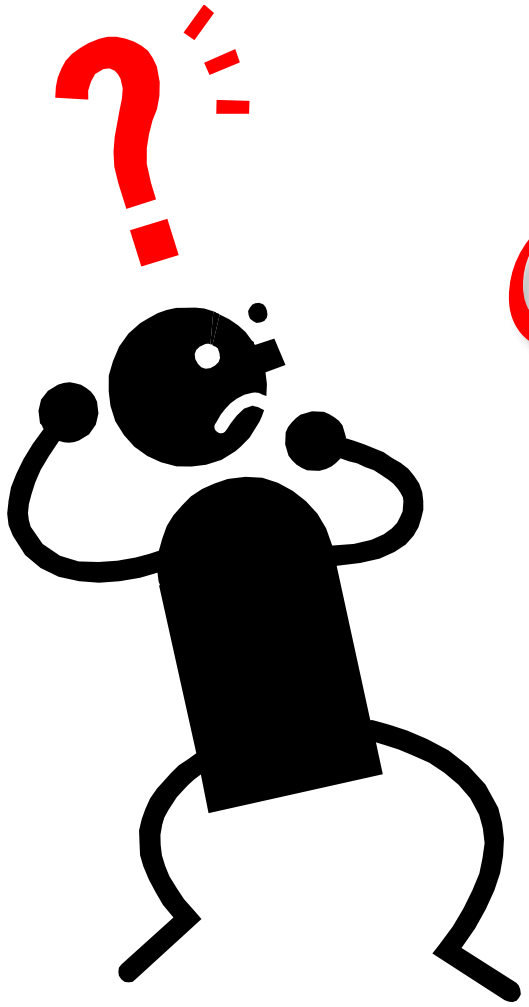

Domande?

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale UMBRIA - Formazione Area Operazioni, Emergenza e Soccorso

PROTEZIONE CIVILE - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

SINDACO

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Regionale UMBRIA - Formazione Area Operazioni, Emergenza e Soccorso

PROTEZIONE CIVILE - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Il ruolo fondamentale

- **Il Sindaco** è **autorità comunale di protezione civile** che coordina e gestisce tutte le attività di protezione civile con i poteri che gli sono conferiti dalla Legge, nonchè **Ufficiale di Governo**
- **Il Comune** è il **primo "presidio territoriale"** che opera nell'ordinario e che si attiva in caso di evento in atto o temuto

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale Responsabilità del Sindaco in Protezione Civile

Il Sindaco è l'Autorità di protezione civile, nel proprio territorio

- Adotta provvedimenti d'urgenza (ordinanze), per la salvaguardia della vita umana
- Informa la popolazione sui possibili rischi presenti nel territorio divulgando il Piano Comunale di P.C.
- Dirige gli interventi di soccorso
- Riceve supporto in modo "sussidiario" dalle Amministrazioni provinciali/UTG, regionali e nazionali, quando da solo non riesce a fronteggiare l'evento

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Per fare questo tipo di attività il Sindaco si serve di uno "strumento" molto semplice, ma estremamente importante

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

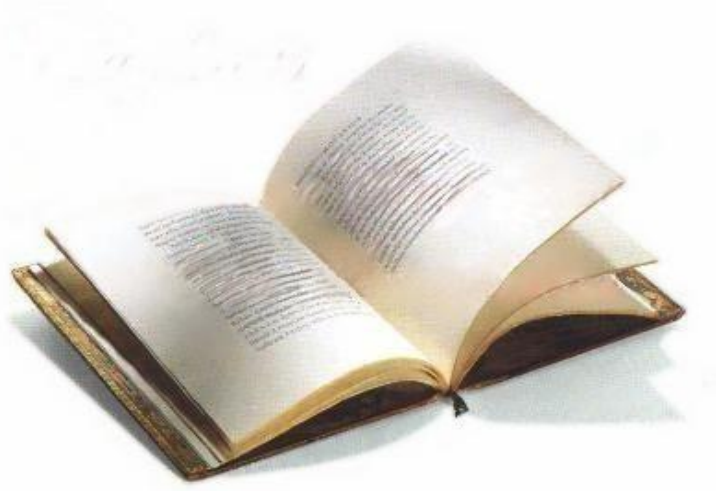

COMUNE DI SPOLETO

PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE
CIVILE multirischio

- IDRAULICO/IDROGEOLOGICO
- SISMICO
- INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA
- INDUSTRIALE
- PIANO EMERGENZA ESTERNO DELLA GALLERIA FERROVIARIA "BALDUINI"

ANNO 2018

Regione Umbria

Croce Rossa Italiana

Un'Italia che aiuta

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Che cosa è un Piano Comunale di Protezione Civile?

E' il Piano di tutte le attività coordinate e delle procedure che devono essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso sul territorio comunale; è il principale strumento che utilizza il Sindaco per fronteggiare le emergenze.
Descrive:

- il territorio
- i rischi presenti

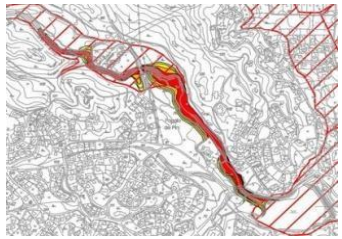

- le risorse e i mezzi a disposizione
- le aree di Attesa, Ricovero e Ammassamento Soccorritori

- le procedure di intervento

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Parte generale

La conoscenza del territorio è il requisito essenziale per una corretta pianificazione di emergenza.
L'analisi del territorio viene effettuata tenendo conto di:
-L'aspetto geomorfologico del territorio (presenza o meno di pianura, colline, montagne, ecc)
-L'aspetto geologico (descrizione delle rocce presenti sul territorio) e uso del suolo
-L'aspetto idrografico (presenza o meno di fiumi e torrenti con studio del loro alveo)
-L'aspetto insediativo presente nell'area a rischio (numero di residenti e non, presenza di persone non autosufficienti, scuole, ospedali, eventuali flussi turistici, grandi vie di comunicazione come autostrade e ferrovie, ecc.)

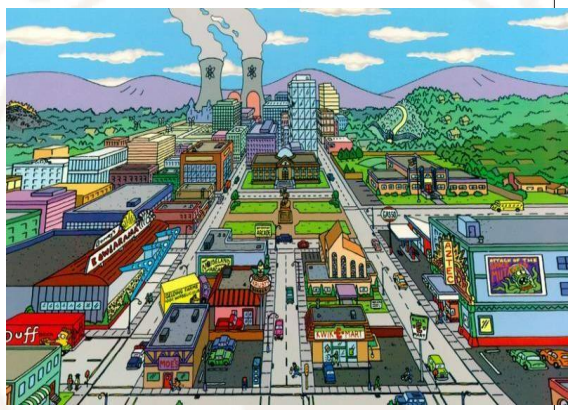

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Analisi dei rischi presenti sul territorio

L'analisi dei rischi presenti può essere effettuata con l'utilizzo di carte (per esempio quelle sul rischio sismico o sulle zone esondabili)
Oltre ai rischi naturali (sismico, idrogeologico, ecc) bisogna anche valutare eventuali rischi legati alle industrie presenti sul territorio o ad eventuali grandi vie di comunicazione come autostrade, ferrovie…
Questo viene definito rischio antropico, cioè causato dall'iterazione fra uomo e territorio.

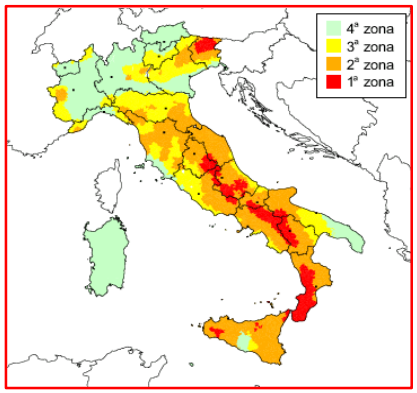

Carta del rischio sismico in Italia

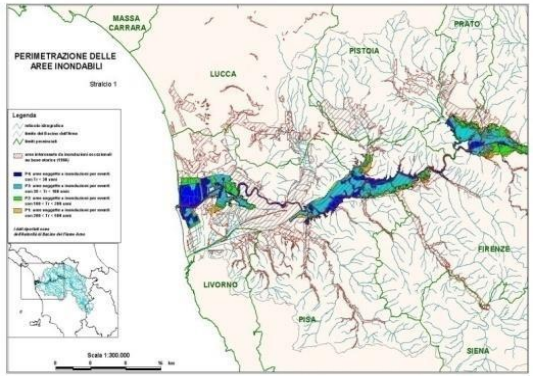

Carta delle zone di esondazione del bacino

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Grazie all'analisi dei rischi presenti sul territorio effettuata prima è possibile prevedere in parte quello che potrebbe accadere sul territorio

L'analisi degli eventi possibili deve essere reale (inutile immaginare una pioggia di asteroidi per esempio) ed effettuata su base storica (cioè quello che è accaduto negli anni precedenti)

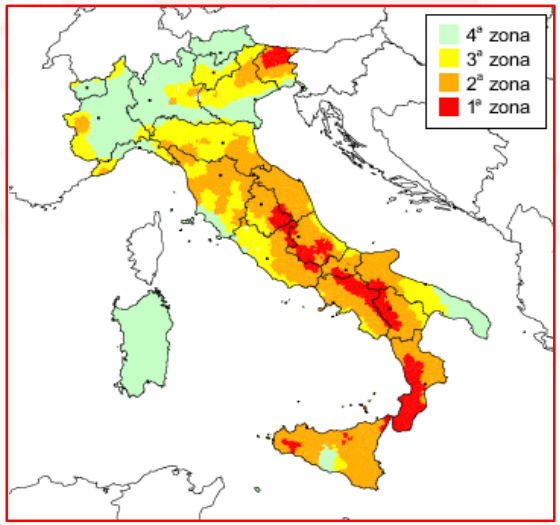

Le informazioni raccolte e l'analisi degli scenari possibili definisce la parte generale

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Lineamenti della Pianificazione

In questa parte del Piano vengono descritte tutte le attività che, in qualche modo, possono mitigare i danni nel momento in cui l'evento si verifica.

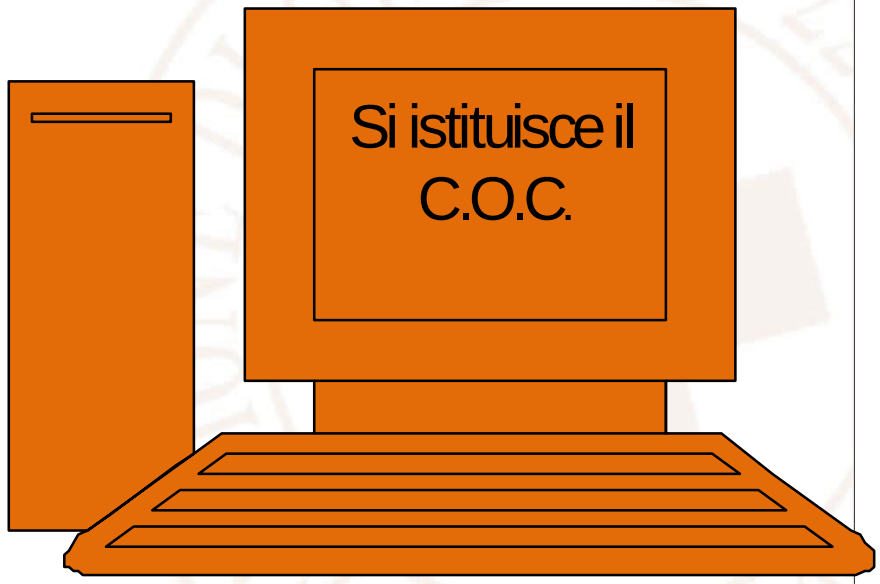

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Il Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, si avvale del Centro Operativo Comunale

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento definito ***Sala Operativa*** in cui convergono tutte le notizie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento

Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento, o in immediata conseguenza dello stesso, e rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dall'evento

Il C.O.C. è strutturato in ***"funzioni di supporto"***

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Il Metodo Augustus

Il **metodo Augustus** è il metodo che viene utilizzato nel C.O.C. per la gestione delle emergenze.
Questo metodo prevede la divisione dei compiti in funzioni, a livello comunale che sono:

F.1 Tecnica e di pianificazione

F.2 Sanità

F.3 Volontariato

F.4 Materiali e mezzi

F.5 Servizi Essenziali e Attività Scolastica

F.6 Censimento danni a persone e cose

F.7 Telecomunicazioni

F.8 Strutture Operative e Viabilità

F.13 Assistenza alla popolazione

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Le Aree di Emergenza

Le aree di emergenza sono aree che vengono individuate sul territorio comunale e che vengono utilizzate in caso di emergenza.

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Aree di Attesa della Popolazione

Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione, che verrà ricongiunta alle proprie famiglie e riceverà i beni di prima necessità (acqua ecc) e le informazioni sull'evento e sui comportamenti da seguire per le successive sistemazioni eventuali.

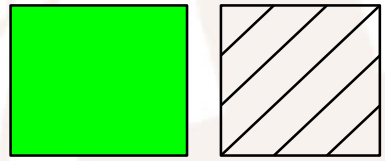

- periodo di utilizzo in emergenza il più breve possibile
- sicurezza del percorso per il raggiungimento dell'area

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Aree di Accoglienza della Popolazione

Aree di Ricovero della popolazione sono strutture coperte - rischio idrogeologico - (ostelli, alberghi, abitazioni private, ecc.) o luoghi in cui saranno allestite tende e roulotte - rischio sismico - in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita

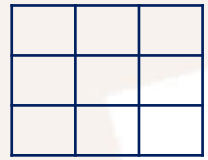

- sicurezza del sito a frane, crolli, allagamenti
- vicinanza a reti idriche, elettriche e fognarie
- sicurezza del percorso per il raggiungimento dell'area
- eventuale polifunzionalità

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Aree di Ammassamento Soccorritori

Aree dove vengono ospitati i soccorritori

- sicurezza del sito a frane, crolli allagamenti
- vicinanza a reti idriche, elettriche e fognarie
- sicurezza del percorso per il raggiungimento dell'area
- raggiungibilità mediante mezzi di grande dimensione
- eventuale polifunzionalità.

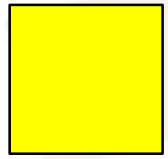

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Organizzazione Comunale
Il Piano di Protezione Civile

Modello di Intervento

In questa parte del Piano vengono descritte le procedure che, attraverso il C.O.C., regolano l'intervento dei Vigili de fuoco, Carabinieri, dei Volontari, del 118, della Polizia, ecc.

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

Domande?

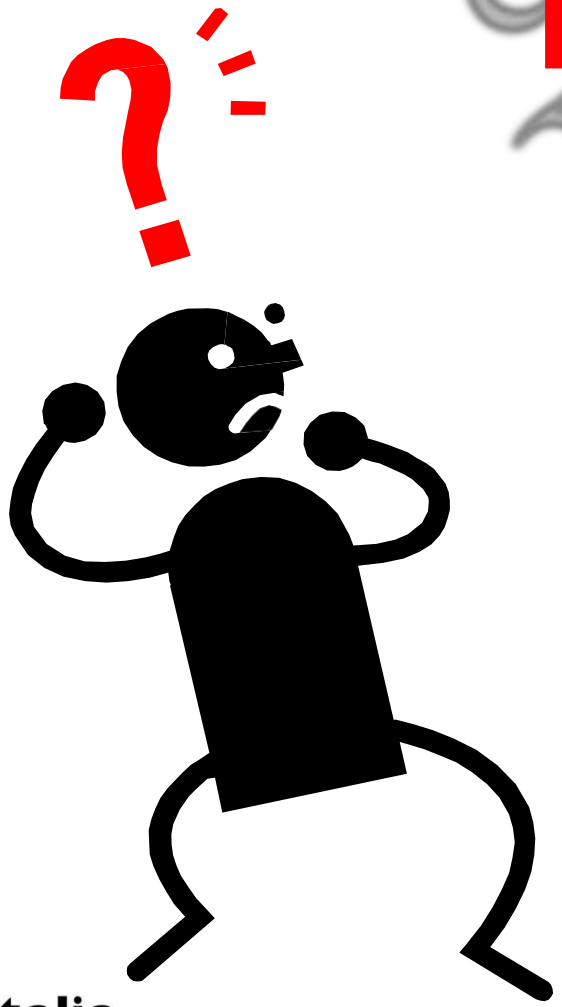

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Grazie per l'attenzione !!!

PROTEZIONE CIVILE

La protezione civile è come un'orchestra composta da diversi musicisti (ognuno suona uno strumento diverso) che rappresentano le **componenti** e le **strutture operative** del Sistema; ed è grazie al direttore d'orchestra che ognuno di loro suona in maniera coordinata, interpretando in modo corale ogni singolo strumento

Marco Bucca
cell. 3494109981 – marco.bucca@umbria.cri.it
Istruttore Nazionale CRI di Protezione Civile
Formatore CRI – SPCN Regione Umbria
Ufficiale del Corpo Militare Volontario della CRI

Un'Italia che aiuta

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Conclusioni:

Cosa è il SNPC ?: **È UN COMPLESSO SISTEMA COORDINATO DI TIPO POLICENTRICO, SUSSIDIARIO E COLLEGIALE**

Cosa fà il SNPC ?: **Tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dalle attività dell'uomo."**

Come raggiunge queste Finalità ? Attraverso le Azioni previste nelle 4 attività principali della Protezione Civile che sono - la **previsione,** - la **prevenzione** e **mitigazione dei rischi** - la **gestione delle emergenze** e al loro **superamento**, facendo azioni di contrasto ad eventi naturali o di origine antropica, fronteggiati dal SNPC

Con quale norma viene Istituito il SNPC ? **Legge n. 225 del 24 febbraio 1992**

Quale è la Norma che oggi regola il SNPC ? **D.Lgs. n.1 del 02/01/2018**

Chi sono le Autorità di Protezione Civile ? **l Presidente del CdM – I Presidenti di Regione e delle Province Autonome, i Sindaci e i Sindaci Metropolitani**

Quali sono le tre Tipologie di Emergenza del SNPC ?

Tipo C livello *Nazionale*

Tipo B livello *Sovracomunale*

Tipo A livello *Comunale*

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

www.cri.it

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Conclusioni:

Quali sono i Centri di Coordinamento del SNPC? **CO - DICOMAC - CCS – COM – COR - COC – COI**

Cosa sono i Centri di Coordinamento del SNPC? **La prima risposta all'emergenza**, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale o derivanti dalle attività dell'uomo."

Cosa si intende per Rischio? la possibilità che un fenomeno naturale o antropico possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture, all'interno di una particolare area, in un determinato periodo di tempo.

Chi sono le Componenti del SNPC? - **Il Dipartimento della Protezione Civile**, - **Le Regioni** - **Le Province autonome** di Trento e di Bolzano - **I Comuni**, anche in forma aggregata, **Le Città Metropolitane** e Le **Province**

Chi sono le Strutture Operative del SNPC? il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile - le Forze Armate - le Forze di Polizia - gli Enti e Istituti di ricerca di rilievo nazionale - l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - il Consiglio Nazionale delle Ricerche - le strutture del Servizio Sanitario Nazionale - il volontariato organizzato di protezione civile – l'Associazione della Croce Rossa Italiana - il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Conclusioni:

Quali sono gli articoli del Codice di protezione civile - D.Lgs. N.1 del 02/01/2018 – che consentono l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile con i relativi benefici?

Art. 39 - Ai volontari vengono garantiti :

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano,

per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

…….i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a **centottanta giorni nell'anno**.

Art. 40 - **il rimborso:**

ai datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti

al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati.